

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

ANEDDA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 aprile 2002 l'Amministrazione per i Vigili del Fuoco ha sottoscritto con alcune delle organizzazioni sindacali di categoria l'ipotesi di Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo che prevede progressioni economiche verticali, tra le diverse aree funzionali. Il contratto deroga alla procedura generale di passaggio tra le aree economiche attraverso prova concorsuale e valutazione dei titoli;

il Ccni in questione prevede l'adeguamento dell'inquadramento degli ingegneri e degli architetti del settore operativo tecnico del Cnvvf, attraverso il passaggio quasi totale alla posizione denominata « C3 », corrispondente alla precedente IX qualifica funzionale, in analogia all'inquadramento previsto per i laureati tecnici nel resto della pubblica amministrazione. Ciò anche al fine di graduare opportunamente le posizioni di inquadramento delle varie carriere operative esecutive, diplomate e laureate del Corpo;

il Ccni esclude da tale passaggio unicamente un residuo limitato contingente di 43 ingegneri ed architetti, di più recente assunzione, per i quali non viene prevista alcuna progressione verticale e che quindi rimarrebbero collocati nella posizione denominata C1, corrispondente alla precedente VII qualifica funzionale;

nell'ambito di tale contingente, risultano tra l'altro inseriti ingegneri ed architetti, già vincitori di concorso pubblico in

altra pubblica amministrazione per l'assunzione nella ex VIII qualifica funzionale (corrispondente alla attuale C2), che sono stati invece assunti in servizio dal Corpo con qualifica inferiore (ex VII qualifica — corrispondente all'attuale posizione C1), per i quali le previste operazioni di reinquadramento non porterebbero quindi a sanarne il sottoinquadramento rispetto al profilo per cui hanno concorso;

al fine di consentire il reinquadramento nella posizione C3 della quasi totalità dei laureati, con specifico accordo sono stati parzialmente modificati i requisiti di anzianità minima necessari per tale passaggio, mentre analoga modifica non è stata prevista per consentire il passaggio anche di tali residui 43 laureati;

la medesima progressione prevede la promozione di dipendenti con diploma di scuola media superiore (geometri o periti industriali) che così passerebbero da un'area economica C1 ad un'area economica C3 e quindi superiore ai 43 funzionari laureati di ben due aree economiche funzionali, creando una grave situazione di disagio che non ha precedenti in altre amministrazioni dello Stato, per le quali l'area di inquadramento più bassa per il personale laureato è almeno il C2;

le nuove piante organiche emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 1997 confermano l'indistinto ruolo di ingegneri ed architetti dei Vigili del Fuoco, sia pure ancora distinti artificialmente al VII, VIII e IX livello;

il Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi nel disporre la mobilità volontaria nazionale ha dichiarato: « Il ruolo dei funzionari direttivi come una dotazione unica ai fini dei posti disponibili per i trasferimenti stessi, senza differenziare la disponibilità per i singoli profili professionali... », così cagionando pregiudizio economico e professionale agli ingegneri ed architetti del VII ed VIII livello, considerati come facenti parte di un ruolo unico;

le ultime tre mobilità dei funzionari direttivi hanno tenuto in considerazione il principio di perfetta analogia e possibilità di sostituzione di un ingegnere di IX livello con un ingegnere di VIII o di VII livello, secondo quanto dichiarato dallo stesso Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, nella nota 34045 dell'11 giugno 1999;

attualmente in numerose sedi centrali e periferiche sono presenti, in pieno contrasto con gli organigrammi di cui sopra, funzionari appartenenti ad un unico livello (VII o VIII);

attualmente in numerose occasioni gli ingegneri ed architetti assumono indipendentemente dal livello di attribuzione prerogative e ruoli dei dirigenti —

se il Ministro intenda riesaminare il tema sopra indicato, anche con una specifica norma di prima applicazione, la rideterminazione delle dotazioni organiche dei Cnvvf, in modo da ricomprendere tutti gli ingegneri ed architetti dei ruoli operativi del Corpo nella posizione C3 (ex IX livello), graduando le differenti anzianità di servizio nell'ambito della medesima posizione attraverso la suddivisione tra le varie fasce in cui è articolata tale posizione, se non ritenga che ciò anche in considerazione della spesa, estremamente modesta, consentirebbe una più logica strutturazione delle carriere secondo criteri funzionali ed eviterebbe che professionalità sovraordinate per il titolo risultino sott'ordinate da un punto di vista dell'inquadramento economico e funzio-

nale rispetto ad altre componenti del Corpo non laureate. (4-02924)

RISPOSTA. — Il contratto collettivo integrativo, sottoscritto in data 30 luglio 2002, all'articolo 11 disciplina i passaggi da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore attraverso una prova concorsuale e valutazione dei titoli di cui all'articolo 26, comma 3, lettera A) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 maggio 2000, concernente il comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato, del quale fa parte il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda i 43 ingegneri e architetti di recente assunzione e già vincitori di concorso pubblico presso altre pubbliche amministrazioni si osserva che nell'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo è stabilito che i funzionari tecnici laureati del settore operativo, profilo professionale ispettore antincendi — posizione economica C1, possono accedere, mediante riqualificazione interna: al profilo di direttore antincendi — posizione economica C2, se oltre alla laurea, siano in possesso degli specifici titoli abilitativi, nonché di 5 anni di esperienza professionale nel profilo della posizione economica C1; al profilo di coordinatore antincendi — posizione economica C3, se oltre alla laurea siano in possesso degli specifici titoli abilitativi, nonché di un'esperienza professionale di 3 anni nei corrispondenti profili della posizione economica C2 e di 7 anni nei corrispondenti profili della posizione C1. Allo stato i predetti 43 ingegneri e architetti non hanno maturato le prescritte anzianità di servizio.

Relativamente ai funzionari dei profili professionali diplomati del settore operativo (geometri e periti tecnici industriali), si evidenzia che essi possono accedere, mediante, selezione interna, dal profilo di collaboratore tecnico antincendi — posizione economica C1 a quello di collaboratore tecnico antincendi esperto — posizione economica C2, se oltre al diploma di scuola media superiore e ai titoli abilitativi, siano in possesso di una esperienza professionale di 8 anni nella posizione economica C1; al

profilo di collaboratore tecnico antincendi capo — posizione economica C3, se siano in possesso, oltre al diploma, dei requisiti culturali e professionali previsti e di una esperienza professionale di 13 anni nel profilo di collaboratore tecnico antincendi — posizione C1 e di 5 anni nel profilo di collaboratore tecnico antincendi esperto — posizione economica C2 (vedasi articolo 18, comma 12, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo sottoscritto in data 24 aprile 2002).

Dai suddetti contratti collettivi di lavoro, nazionale e nazionale integrativo, emerge, relativamente all'area funzionale C, che le declaratorie dei profili professionali del settore operativo prevedono compiti e funzioni specifici e distinti per i funzionari laureati, caratterizzati dalla preminenza di questi ultimi nei confronti dei funzionari diplomati, indipendentemente dal rispettivo inquadramento nelle posizioni economiche C1, C2 o C3.

Pertanto, alla luce di quanto esposto è da escludersi, dal punto di vista funzionale, ogni possibile sottordinazione del personale laureato a quello diplomato, mentre le diversità di trattamento economico sono ancorate, secondo un principio di equità e razionalità, alla maggiore anzianità di servizio.

D'altro canto, è in corso di approvazione il regolamento, già deliberato in prima lettura dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 agosto 2002, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali generali periferici del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nella Tabella A, allegata a tale provvedimento, viene configurata la nuova dotazione organica complessiva del personale del corpo nazionale, con un incremento di 43 unità nella posizione economica C2, destinata all'inquadramento dei 43 ingegneri e architetti.

Ne deriva che le piante organiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 1997, in seguito all'approvazione del suddetto regolamento, saranno completamente riviste ed aggiornate. In tale ambito sarà riconsiderata anche la situazione dei 43 ingegneri e architetti ai fini dell'eventuale inquadra-

mento nella posizione economica C3, sempreché essi abbiano maturato la prescritta anzianità di servizio.

Per quanto riguarda, infine, la mobilità territoriale dei funzionari tecnici operativi si fa presente che l'attuazione dei trasferimenti cumulativi degli stessi, nonostante siano inquadrati in tre diversi profili (ispettori, direttori e coordinatori), si è resa necessaria al fine di tutelare la legittima aspettativa al trasferimento dei più anziani secondo i criteri predisposti dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali. Quando saranno attuati i passaggi di profilo all'interno delle varie aree (A, B e C) secondo quanto previsto dal citato contratto integrativo potrà essere valutata la possibilità di disporre la mobilità territoriale per i distinti profili professionali dei funzionari tecnici del settore operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

ANNUNZIATA e IANNUZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

gli uffici giudiziari di Salerno sono da tempo in prima linea nella lotta al crimine, essendo stati pesantemente interessati sia dal fenomeno terroristico che da quello camorristico;

in questi ultimi anni l'attività di tali uffici ha avuto, nel settore penale, un notevole incremento sia qualitativo che quantitativo, per lo sviluppo di molteplici filoni di indagini riguardanti illeciti correlati a gravi fenomeni criminosi di vecchia e nuova natura;

nel settore civile la giurisdizione è ormai al collasso dato l'enorme numero di cause pendenti;

la procura della Repubblica, presso la pretura circondariale di Salerno lavora in condizioni che offendono la dignità professionale degli operatori e che fra non molto porteranno alla paralisi dell'ufficio;

anche l'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno lamenta lo stato di estrema difficoltà in cui è costretto ad operare per l'insufficienza dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario e che le sezioni penali del tribunale, per il numero dei giudici addetti, non possono far fronte al rispettivo carico di lavoro;

anche la procura della Repubblica presso il tribunale, pur se accresciuta di numero a seguito dell'istituzione della direzione distrettuale antimafia, lamenta di lavorare a ritmi insostenibili —:

quali urgenti iniziative, adeguate alla gravità della situazione, il Ministro della giustizia intenda sollecitare al fine di rimuovere le gravi carenze suindicate, e in particolare, se non ritenga utile ed opportuno di avvalersi della facoltà prevista dall'ordinamento giudiziario di richiedere, previa la verifica del caso, al Consiglio superiore della magistratura l'applicazione di altri magistrati agli uffici giudiziari di Salerno più gravati ed in difficoltà;

se non ritenga utile ed opportuno provvedere all'immediata copertura dei posti del personale amministrativo ancora vacanti ed all'aumento del relativo organico insufficiente;

se non ritenga utile ed opportuno aumentare il fondo assegnato ai vari uffici per il lavoro straordinario in modo da consentire al personale ausiliario maggiori prestazioni lavorative consistenti, spesso, nell'assistenza alle udienze pomeridiane che altrimenti non possono essere celebrate. (4-03874)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

La procura della Repubblica di Salerno è dotata di un organico di 32 magistrati e al momento sono vacanti 4 posti di sostituto di cui 1 pubblicato con fax del 21 febbraio 2002.

Si trovano inoltre, in applicazione extradistrettuale presso detta sede, il dottor

Corrado Lembo fino al 30 aprile 2003 e il dottor Giuseppe Borrelli fino al 15 maggio 2003.

Il tribunale di Salerno è dotato di un organico di 72 magistrati e, al momento, risultano vacanti 5 posti di giudice.

In data 8 novembre 2002 è stata richiesta al Consiglio superiore della magistratura la copertura di 4 posti di giudice, di cui uno per la sezione lavoro.

Risultano altresì in entrata 3 giudici.

La dotazione organica del personale amministrativo in servizio presso la procura della Repubblica di Salerno prevede 152 unità, di cui sono presenti 148, con una copertura del 2,30 per cento a fronte di una copertura nel distretto del 9,09 per cento, e di quella nazionale dell'11,63 per cento.

Prestano inoltre servizio, non conteggiate nell'organico, le seguenti unità di personale:

1 unità impegnata nei progetti regionali di lavori socialmente utili, ai sensi della legge n. 448 del 2001;

5 unità comandate da altre amministrazioni;

1 unità distaccata da altro distretto.

Pertanto le presenze effettive salgono a 155 e la percentuale di copertura scende a -1,97 per cento.

Con decreto ministeriale 6 aprile 2001, a seguito del mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto integrativo di amministrazione, sono state modificate le dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria ed in particolare nell'ufficio in esame è stata istituita la posizione di contabile C1 (1 unità), ausiliario B3 (1 unità), operatore giudiziario B3 (5 unità) ed ausiliario B1 (2 unità) ed è stata aumentata la posizione di direttore di cancelleria C3 (1 unità), cancelliere C2 (2 unità), cancelliere C1 (2 unità) ed ausiliario B2 (1 unità).

La dotazione organica del personale amministrativo in servizio presso il tribunale di Salerno prevede 224 unità, di cui sono presenti 215 con una copertura del 4,02 per cento.

Prestano inoltre servizio, non conteggiate nell'organico, le seguenti unità di personale:

2 unità impegnate nei progetti regionali di lavori socialmente utili, ai sensi della legge n. 448 del 2001;

5 unità comandate da altre amministrazioni;

3 unità distaccate da altri distretti.

Pertanto le presenze effettive salgono a 225 e la percentuale di scopertura scende a -0,44 per cento.

Con il predetto decreto ministeriale sono state apportate modifiche anche al suddetto ufficio ed in particolare è stata istituita la posizione di contabile C1 (1 unità), operatore giudiziario B3 (10 unità) ed ausiliario B1 (2 unità) ed è stata aumentata la posizione di direttore di cancelleria C3 (9 unità), cancelliere B3 (10 unità).

La competente direzione generale di questo ministero ha proceduto alla ripartizione delle risorse per la remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario a livello distrettuale, in favore dei funzionari delegati individuati nei signori presidenti di Corte d'appello e procuratori generali.

Detti funzionari sono, a loro volta, chiamati ad utilizzare e destinare tali fondi in favore degli uffici giudiziari in relazione alle contingenti esigenze manifestate dagli uffici per prestazioni di lavoro rese oltre l'orario d'obbligo.

Occorre, tuttavia, segnalare l'esiguità delle risorse ordinariamente assegnate per il lavoro straordinario connesso ai servizi particolari che, in aderenza a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, ha subito, negli ultimi anni, una marcata riduzione (quasi il 60 per cento finalizzata al finanziamento del fondo unico di amministrazione previsto dagli articoli 31 e 32 dello stesso Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Pertanto, ulteriori risorse potrebbero derivare proprio da tale fondo unico di amministrazione, in quanto è espressamente prevista la possibilità di finanziare compensi di lavoro straordinario qualora le risorse appositamente assegnate siano state esaurite.

Tale possibilità, già utilizzata in passato, è tuttavia subordinata alle determinazioni che verranno assunte in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BRUSCO. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere — premesso che:

con i decreti ministeriali 30 gennaio 2001, 26 ottobre 2001 e 3 giugno 2002 sono stati individuati ed elencati gli istituti penitenziari da costruire o ristrutturare;

gli interventi prevedono tempi lunghi ed incerti a fronte di una grande emergenza carceraria;

i predetti elenchi non esauriscono il fabbisogno, come è dimostrato dallo stato di vetustà e fatiscenza nel quale versa la casa circondariale di Vallo della Lucania, dalla quale sono evasi tre pericolosi pregiudicati, per cui il sindaco di quel comune ha avanzato richiesta di una nuova costruzione —:

se non sia opportuno per tutti gli istituti penitenziari da costruire o ristrutturare di coinvolgere il capitale privato (*leasing* - finanza di progetto);

se sia possibile inserire tra le priorità anche la costruzione della casa circondariale di Vallo della Lucania. (4-04241)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in discorso, si rappresenta che, allo stato, la realizzazione di nuove strutture viene deliberata, con apposito decreto interministeriale (Ministero della giustizia — Ministero delle infrastrutture) sulla base di un programma congiuntamente predisposto dai due predetti dicasteri.

Nell'attuale programma, stabilito con decreto interministeriale del 3 giugno 2002, non è stata inserita la costruzione della nuova casa circondariale di Vallo della Lucania.

Tuttavia sono stati programmati interventi di ristrutturazione presso il vecchio

istituto per migliorarne le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.

Per quanto attiene, più in generale, al potenziamento delle strutture penitenziarie facendo ricorso a strumenti normativi alternativi al programma ordinario di edilizia penitenziaria, si fa presente che la legge 14 novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 recante « misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia » dispone, all'articolo 6, l'elaborazione di un piano straordinario pluriennale di interventi di edilizia penitenziaria, utilizzando, prioritariamente, gli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).

Allo stato è prevista l'applicazione di tale normativa per l'acquisizione in locazione finanziaria di due nuove strutture, da individuare, e per l'ampliamento della casa di reclusione di Milano Bollate.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CATANOSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'11 e 12 ottobre 2002 si terrà a Firenze un convegno nazionale sul tema « Modernità e diritti: la tutela delle vittime », organizzato dalla Fondazione Luigi Guccione — ente morale vittime della strada — in collaborazione con le più importanti associazioni italiane dei familiari delle vittime (Associazione familiari 118 vittime di Linate, familiari *Moby Prince*, vittime di Sarno, Unione familiari vittime per stragi, vittime banda Uno Bianca, familiari vittime del terrorismo, eccetera);

in tale circostanza saranno affrontate molte questioni, a cominciare dalle garanzie democratiche e costituzionali che uno Stato moderno deve assicurare ai cittadini vittime di reato e di abuso di potere;

in secondo luogo, anche sulla scia dei recenti orientamenti espressi in sede eu-

ropea, si discuterà sulle prospettive di riforma dell'attuale sistema penale che — invece di considerare la vittima come persona in possesso di bisogni e diritti da garantire e tutelare — tende piuttosto ad « utilizzarla » come semplice elemento di prova;

il convegno sarà anche l'occasione per redigere una Carta dei diritti delle vittime e per costituire un coordinamento delle organizzazioni italiane di vittime in grado di sensibilizzare le istituzioni, i *mass media* e l'opinione pubblica sui gravi fenomeni sociali che riguardano i cittadini;

il Consiglio dell'Unione europea — con decisione-quadro del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale — ha invitato gli Stati membri ad adeguare la propria legislazione in materia rafforzando la tutela della vittima con particolare riguardo al diritto a un trattamento che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto di comprendere ed essere compresa e, infine, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo;

l'Italia avrebbe dovuto fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione della suddetta decisione-quadro entro il 22 marzo 2002 (ad eccezione degli articoli 5, 6 e 10);

da notizie di stampa (*Il Sole 24 Ore* del 30 settembre 2002, pagina 4) si apprende che la commissione ministeriale — cosiddetta commissione « Santacroce » — istituita nell'aprile 2001 con l'incarico di elaborare la proposta di legge in materia ha concluso i suoi lavori prima dell'estate dopo aver monitorato le esigenze principali delle vittime;

nel redigere il documento finale — il cui obiettivo prioritario è quello di « riequilibrare » la posizione e la tutela delle vittime di reato nel nostro ordinamento — la commissione si è, tra l'altro, basata su uno studio effettuato dal Censis nel 2000 dal quale emerge un dato preoccupante: il numero degli italiani che dichiarano di

essere stati nei dodici mesi precedenti vittime di un reato sono circa l'11 per cento, una percentuale ancora molto elevata —:

se non ritenga opportuno accelerare l'esame — da parte dei competenti uffici del ministero — del provvedimento relativo alla posizione della vittima nel procedimento penale, andando così incontro alle legittime aspettative delle associazioni dei familiari delle vittime ed evitando — al tempo stesso — di incorrere in un richiamo dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per il ritardato recepimento della decisione-quadro. (4-04073)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in discorso, si rappresenta quanto segue.

La commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati (cosiddetta « commissione Santacroce »), istituita presso il ministero della giustizia nell'aprile del 2001 ed incaricata di redigere una proposta normativa di attuazione della decisione quadro menzionata nell'atto di sindacato ispettivo, non ha ancora terminato i lavori, che sono stati prorogati, oltre che per valutare tutti i complessi effetti che la predetta proposta normativa implica su vari settori dell'ordinamento giuridico interno, anche per consentire di concertare con il ministero dell'economia e delle finanze le necessarie norme di copertura finanziaria conseguenti alla creazione del fondo di solidarietà nell'ambito del bilancio dello Stato. La bozza di disegno di legge, che apporta alcune modifiche alla legislazione vigente, sarà a breve sottoposta all'attenzione del Governo per la successiva presentazione agli organi parlamentari.

Ciò premesso, è tuttavia da rilevare come la legislazione allo stato vigente nel nostro ordinamento sia già idonea a garantire un sufficiente grado di protezione delle vittime nel procedimento penale e comunque appare sostanzialmente conforme alle disposizioni contenute nella predetta decisione quadro.

Si segnala, inoltre, che la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea

ha comunicato, in data 23 ottobre 2002, che il consiglio dell'Unione europea ha approvato uno schema di direttiva relativa all'indennizzo delle vittime della criminalità. La nuova proposta legislativa, che fa seguito alla comunicazione in materia del 1999, alla decisione quadro in materia penale già adottata il 15 marzo 2001 ed al libro verde della commissione del 28 settembre 2001 (nonché all'audizione pubblica sullo stesso che ha avuto luogo il 21 marzo 2002), si inserisce nel quadro dell'attuazione di cui al punto 32 delle conclusioni del consiglio europeo di Tampere.

Essa mira a stabilire regole minime comuni in materia di indennizzo delle vittime della criminalità che abbiano subito danni fisici (o per i loro congiunti in caso di decesso), soffermandosi inoltre sugli specifici aspetti legati alle regole di indennizzo nelle situazioni transfrontaliere.

Appare, pertanto, opportuno che le due citate fonti legislative interagiscano tra loro ed in particolare che la normativa interna italiana tenga conto degli sviluppi della direttiva europea, al fine di armonizzare tutti gli aspetti, così da avere un prodotto conforme alle future disposizioni comunitarie ed evitare di dovere apportare modificazioni in sede di recepimento nell'ordinamento interno.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CENTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

a Civitavecchia in provincia di Roma l'Enel Produzione Spa, è proprietaria della centrale elettrica in località denominata Torre Valdaliga Nord (TVN), costituita da 4 gruppi termoelettrici da 660 MW cadauno, finiti di costruire nel 1986;

nel dicembre del 2000 l'Enel ha presentato alle Autorità locali l'ipotesi di trasformazione di detta centrale elettrica da olio combustibile a carbone;

detto progetto di riconversione della centrale di TVN, se realizzato, comporterebbe un altissimo impatto ambientale poiché verrebbero costruite caldaie di volume e di altezza una volta e mezza maggiori delle attuali, la realizzazione di un capannone di circa 1 milione di metri cubi per la giacenza del carbonile prodotto, siti di stoccaggio, depositi per calcare e impianti di desolforazione che creerebbero un effetto barriera nettamente negativo per le aree demaniali e marittime con grave compromissione delle attività turistico-ricreative della città interessata;

il passaggio da olio a carbone inoltre implicherebbe: un aumento di anidride carbonica, circa il 20 per cento in più; il difficile smaltimento della quantità di gesso, in centinaia di migliaia di tonnellate l'anno, prodotta dalla combustione del carbone; il rischio di dispersione delle ceneri, contenenti metalli pesanti e quindi molto nocivi, anche dopo il loro smaltimento; la presenza di radionuclidi nel carbone che rilasciati nell'aria conservano la loro radioattività per un tempo indefinito; l'aumento non indifferente della rumorosità della centrale di quasi 3 decibel;

il costo del carbone con il quale l'Enel ipotizza di alimentare TVN è inferiore di 1/7 rispetto a quello dell'olio combustibile con cui vengono alimentate le centrali di TVS e di Montalto di Castro le quali, già preposte per la vendita a privati, rischiano di non essere competitive e perciò stesso non appetibili dal mercato con conseguente loro graduale chiusura e contemporanea perdita di centinaia di posti di lavoro —:

quali provvedimenti intendano intraprendere, ognuno per la propria competenza, per bocciare o perlomeno rivedere il progetto di ipotesi dell'Enel della conversione da olio combustibile a carbone della centrale elettrica TVN a Civitavecchia poiché va contro gli impegni assunti dall'Italia nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica e contro il piano energetico regionale teso allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e all'uso di com-

bustibili compatibili con l'ambiente quali il metano;

se non ritengano necessario uno studio epidemiologico sulla salute dei cittadini della città di Civitavecchia e dei Comuni limitrofi interessati da 30 anni dalla ricaduta di sostanze inquinanti emesse dal polo energetico in questione, tale da poter contrastare la «perpetuazione» delle servitù energetiche su questi territori;

quali provvedimenti intendano intraprendere in accordo con gli Enti locali per promuovere e favorire altri progetti per la città di Civitavecchia che garantiscano continuità produttiva e occupazione con proposte per l'area marina interessata, per i trasporti e i collegamenti, per una diversificazione dei caratteri produttivi e occupazionali attraverso attività turistiche, di valorizzazione dei beni storici-culturali e l'utilizzo di risorse del mare. (4-01464)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

In data 22 aprile 2002, l'ENEL produzione S.p.A. ha presentato domanda per la conversione a carbone della centrale di Torrealvaldiga nord; si tratta di 4 sezioni da 660 mega watt attualmente alimentate a olio combustibile. Il progetto non prevede un aumento della potenza installata complessiva, che rimane pari a 2640 mega watt ma determina un sensibile aumento del rendimento che raggiunge il 45 per cento circa, contro l'attuale 41 per cento circa.

La proposta di trasformazione a carbone della centrale di Torrealvaldiga nord va nella direzione dei due fondamentali obiettivi dell'attuale politica energetica e cioè:

a) *diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti (è noto che il nostro sistema energetico dipende in misura eccessiva dalle sole fonti petrolio e dal gas, importate da aree politicamente instabili);*

b) *riduzione del costo dell'energia elettrica (è noto che il nostro costo di generazione è tra i più alti in Europa a causa degli elevati prezzi dell'olio e del gas sog-*

getti, per di più, ad alta volatilità in occasione delle ricorrenti crisi petrolifere.

Inoltre, la trasformazione della centrale produrrebbe effetti positivi sia in termini di emissioni di inquinanti notevolmente inferiori a quelle attuali, sia in termini di occupazione locale, in quanto una centrale a carbone richiede per la gestione operativa un numero di maestranze notevolmente superiore a quelle richieste da una centrale a gas.

Sulla domanda di autorizzazione dell'Enel produzione, il Ministero delle attività produttive ha attivato il procedimento di cui alla legge n. 55 del 2002 che, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare il cosiddetto « rischio di black-out », ha dichiarato tali interventi di pubblica utilità. Il rilascio da parte del Ministero delle attività produttive dell'autorizzazione unica, sostitutiva anche delle autorizzazioni urbanistiche e locali, è effettuato a seguito di un'istruttoria che si conclude entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e del progetto preliminare, posta la necessità di esito favorevole della valutazione d'impatto ambientale (Via). Il 28 maggio 2002 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi e, a seguito delle integrazioni progettuali presentate dall'Enel produzione, è attualmente in corso la Via. Sia nell'ambito della Via sia nell'ambito dell'intero procedimento, sono evidentemente fatte salve tutte le garanzie di pubblicità e partecipazione al procedimento previste dalla legislazione vigente.

In particolare, occorre sottolineare l'ampio coinvolgimento degli Enti locali al procedimento autorizzativo. Infatti:

a) il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'intesa con la regione interessata;

b) nel corso del procedimento, tramite accesso diretto alla conferenza di servizi, sono obbligatoriamente raccolti i pareri motivati del comune e della provincia nel cui territorio ricade l'impianto;

c) nel mese di settembre dello scorso anno è stato sancito un accordo tra Go-

verno, regioni, province, comuni e comunità montane per « l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica », (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002), in cui sono individuati criteri generali di valutazione dei progetti presentati per l'autorizzazione e definite linee comuni per l'espletamento delle attività amministrative di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.

Per quanto riguarda la trasformazione a metano occorre sottolineare che, al momento, non esiste alcuna proposta alternativa da parte di Enel di conversione a metano della centrale di Torrevaldaliga nord.

Da quanto sopra esposto si evince:

a) che il Ministero delle attività produttive sta applicando correttamente le procedure previste dalle norme attuali in materia di coinvolgimento di regioni ed enti locali che, infatti, sono chiamati ad un ruolo attivo e determinante per la conclusione del procedimento autorizzativo;

b) che, secondo il Ministero, la conversione a carbone della centrale di Torrevaldaliga nord, con il ricorso a tecnologie avanzate, può garantire una minore emissione di inquinanti insieme ad una maggiore competitività nella generazione di elettricità, nonché positive ricadute sul territorio in termini socio-occupazionali;

c) che, comunque, la valutazione conclusiva del progetto sarà effettuata solo a seguito del positivo superamento della valutazione d'impatto ambientale, nonché con l'intesa della regione che potrà tenere conto dei criteri eventualmente adottati in documenti di indirizzo e programmazione regionali.

In ogni caso, la richiesta di sospensione dell'iter di autorizzazione per la centrale di Torrevaldaliga nord non è compatibile con l'attuazione di una legge appositamente emanata per fronteggiare una situazione di

criticità strutturale che i dati ufficiali sul settore elettrico dimostrano ampiamente.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

CENTO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono noti i principi liberali dell'Unione europea sul divieto di pretesa pubblica di condizionare l'esercizio di qualunque attività professionale, imprenditoriale lavorativa;

il consiglio nazionale forense (CNF), che forma e custodisce l'albo degli avvocati cassazionisti, richiede da ciascuno degli avvocati che chiedono l'iscrizione in tale albo una tassa di ben 516 euro;

l'articolo 7 del decreto legislativo n. 382 del 23 novembre 1944 dispone, con grande rigore espressivo, che il finanziamento dei consigli degli ordini territoriali degli avvocati, tratto dai contributi annuali degli iscritti nei relativi albi, e — soprattutto — basato sull'importo complessivo delle spese « strettamente necessarie » al funzionamento di ciascuno di tali enti pubblici non economici, il successivo articolo 14 dello stesso decreto diversamente « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo »;

l'articolo 23 della Costituzione riserva alla legge l'imponibilità di prestazioni patrimoniali, ma — come è pacifico in dottrina e come ha ribadito la giurisprudenza (tra le altre: Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 1986) — affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e all'applicazione del tributo o contributo: in particolare la legge deve indicare — tra l'altro gli importi esigibili o, almeno, gli importi massimi pretendibili o — quantomeno — i principi per la determinazione oggettiva delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita;

in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale, assembleare di approvazione preventiva da parte degli onerandi, come nell'assemblea annuale di ogni ordine, dei costi e della (eventualmente) diversa contribuzione, come nel caso della pretesa del consiglio nazionale forense a carico sia degli iscritti nell'albo da tale ente formato e custodito, sia — in misura diversa — degli avvocati non iscritti in tale albo;

invero, dall'epoca della *Magna Charta* i contribuenti si sono conquistati il diritto di discutere l'entità e le modalità della propria contribuzione;

il detto C.N.F., senza rendere noto preventivamente il proprio bilancio sul quale basare la previsione (e poi il consuntivo) delle spese « strettamente necessarie » al proprio funzionamento [gli ultimi bilanci resi noti con la pubblicazione sulla rivista — assai poco diffusa ed ancor meno letta — *Rassegna forense* sono addirittura quelli del 2000 (consuntivo) e del 2001 (preventivo), ma siamo quasi a fine 2002], senza che i contribuenti (iscritti nel detto albo dei cassazionisti), approvino un tale bilancio, pretende potestativamente il contributo annuo di 51,6 euro da esso stesso consiglio nazionale forense, unilateralmente determinato a carico di circa 30.000 avvocati iscritti nel predetto albo dei cassazionisti tenuto dallo stesso consiglio nazionale forense;

la pretesa di pagamento è stata finora basata sul menzionato articolo 14, secondo comma, del detto decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944, che però era stato promulgato prima della Costituzione, la quale impone il principio della riserva di legalità nell'imposizione di tributi o contributi, con indispensabile predeterminazione di importi o aliquote massime, elementi che la detta disposizione non prevede; inoltre benché l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 disponga che il consiglio nazionale « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti

nell'albo», il consiglio nazionale forense non si limita a pretendere il detto contributo dagli iscritti nell'albo dei cassazionisti (da esso stesso tenuto), ma pretende anche un contributo annuale di 25,83 euro dai circa 110.000 iscritti negli albi degli avvocati formati e custoditi dai consigli degli ordini (territoriali) degli avvocati, non anche iscritti nell'albo dei cassazionisti;

avverso tale situazione si è apertamente ribellato l'ordine degli avvocati di Roma che, già nell'assemblea sul bilancio del 13 luglio 2001, aveva invitato il proprio consiglio ad approfondire la legittimità e — comunque — la liceità delle pretese contributive del consiglio nazionale forense con conseguente deliberazione consiliare del 20 dicembre 2001 di non «raccogliere alcun contributo a carico dei non cassazionisti ed a favore del consiglio nazionale forense» —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché il consiglio nazionale forense sia finanziato con soluzioni e metodi liberali condivisi dai consigli territoriali. (4-04124)

RISPOSTA. — *La titolarità della potestà impositiva in capo ai consigli nazionali di imporre un contributo annuale a carico degli iscritti all'albo è attribuita specificamente dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, il cui secondo comma dispone che «i consigli nazionali determinano la misura del contributo da corrisondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento». È dunque realizzato il principio costituzionale (articolo 23 della Costituzione) per cui ogni imposizione deve essere prevista dalla legge.*

In relazione alla riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, si osserva inoltre che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 reca il riferimento ad un certo criterio generale, di tipo funzionale, per la fissazione del contributo: il contributo è infatti determinato «per le spese del proprio funzionamento». La legge cioè, indica nelle spese da sostenersi per l'esercizio delle funzioni il criterio di riferimento generale che

permette di ritenere soddisfatta anche la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione unanimemente considerata come riserva di legge relativa (e cioè la legge fissa i principi entro i quali altre fonti subordinate possono intervenire normativamente).

È vero che si tratta di norme promulgate prima della entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ma non v'è dubbio che il riferimento alla contribuzione a carico degli iscritti, anche là dove è usato il termine «tassa» (articolo 7), risulta conforme al dettato costituzionale, in quanto espressione del principio generale di solidarietà che informa la struttura degli enti rappresentativi di professionisti.

Analoghe disposizioni vigono, infatti, per gli altri ordini professionali.

In senso contrario non sembrano invocabili i principi sopranazionali dettati in ambito europeo, in quanto il mantenimento degli ordini professionali esistenti, necessariamente implica la possibilità che detti enti esercitino le proprie prerogative, e realizzino — attraverso quelle — le funzioni ad essi attribuite dalla legge, dalle quali sono evidentemente espunte quelle contrastanti con il principio di libera circolazione dei servizi.

In merito poi all'affermazione che in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale di approvazione preventiva da parte degli onerandi, si evidenzia che tale prospettazione applica a determinazioni di tipo pubblicistico criteri e istituti propri degli enti di diritto privato (associazioni e/o società commerciali); viene inoltre fatto cenno ad una «assemblea annuale di ogni ordine territoriale» con compiti di approvazione preventiva da parte degli onerandi che non è dato di rintracciare nella legislazione vigente in materia.

Si noti che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 dispone per tutti i consigli nazionali di tutte le professioni (e per gli avvocati tale articolo è richiamato espressamente dal successivo articolo 18).

Per quanto sopra, il consiglio nazionale forense ha sempre determinato il contributo dovuto dagli iscritti all'albo degli avvocati e

ciò è avvenuto senza contestazioni, sia per quanto riguarda l'imposizione, che per quanto riguarda la misura del contributo (da ultimo, euro 25,8 per tutti gli avvocati; euro 51,6 per gli avvocati cosiddetti cassazionisti). I consigli dell'ordine hanno sempre riscosso questi contributi e li hanno poi trasmessi al consiglio nazionale trattenendo una piccola percentuale per le spese (5 per cento).

Tanto premesso, senza alcuna preventiva comunicazione, il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ha dichiarato ai propri iscritti che non avrebbe più raccolto l'importo spettante al consiglio nazionale forense (euro 25,8) ritenendolo non dovuto: secondo il consiglio dell'ordine di Roma, infatti, l'articolo 14 si dovrebbe interpretare in senso restrittivo, laddove si fa riferimento al contributo a carico degli iscritti « all'albo » (e non agli albi), il che indicherebbe che il legislatore avrebbe inteso contemplare non gli iscritti in tutti gli albi degli avvocati ma solo quelli relativi all'albo tenuto dal consiglio nazionale stesso, e cioè l'albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

Tale interpretazione non appare condizionale per una serie concorrente di motivi.

Anzitutto l'interpretazione corretta della norma non permette distinzioni tra « albi », perché l'articolo 14 riferendosi a tutte le professioni indica sostanzialmente tutti gli iscritti di quella professione. Tale norma riguarda infatti una serie ampia di categorie professionali, elencate nell'articolo 1, e si applica alla professione di avvocato in virtù del richiamo operato dall'articolo 18. La normativa in questione, dunque, riguarda tutte le categorie professionali organizzate in albi, sia l'albo unico, locale o nazionale. La dicitura utilizzata dall'articolo 14 deve essere pertanto intesa in senso generico, come riferita a tutti gli iscritti (nell'albo, ove questo sia unico, o negli albi, ove questi siano molteplici).

L'imposizione prevista dall'articolo 14 non è l'unica perché in favore dei consigli dell'ordine locali dispone anche l'articolo 7 per cui « nei limiti strettamente necessari » ogni consiglio può porre una tassa per l'iscrizione; si precisa poi che nessun pa-

gamento oltre quelli previsti nel citato decreto (cioè quelli previsti nell'articolo 7 e nell'articolo 14) può essere posto a carico degli iscritti. Ciò conferma dunque ancora una volta che l'articolo 14 permette ai consigli nazionali di richiedere il contributo a tutti gli iscritti.

Vi è ancora un argomento « comparatistico ».

Non è dato di rilevare alcun caso di ordinamento professionale nel quale gli iscritti negli albi locali non versino contributi al rispettivo consiglio nazionale, o, viceversa, consigli nazionali che non esigano contributi dagli iscritti negli albi locali. Spesso, anzi, gli iscritti negli albi locali sono gli unici che possono contribuire al funzionamento del consiglio nazionale, non esistendo albi specifici presso il consiglio nazionale (come nel caso del CNF).

Può essere interessante esaminare alcuni ordinamenti professionali anche successivi al d.lgs.lgt.cit.. Tra questi, l'ordinamento della professione di dottore commercialista (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067) e l'ordinamento della professione di ragioniere (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068), che dispongono, nella medesima formulazione, che il consiglio nazionale « determina la misura del contributo da corrisondersi annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese del proprio funzionamento ».

Si osserva poi che il contributo richiesto annualmente dal CNF agli avvocati italiani risulta essere di misura assai modesta, di gran lunga inferiore rispetto a quanto altri consigli nazionali sono soliti richiedere agli appartenenti alle rispettive categorie professionali.

Oltre ai riferimenti normativi citati, il fondamento del potere impositivo del consiglio nazionale nei confronti degli appartenenti alla categoria degli avvocati può essere validamente ricollegato alle funzioni esercitate nell'interesse della categoria, tra le quali spicca innanzitutto la funzione di rappresentanza istituzionale, alla quale si riconduce la funzione consultiva e di interlocuzione con le istituzioni politiche ed amministrative. Né poi va dimenticata la

funzione giurisdizionale (che ovviamente non si esplica soltanto nei confronti dei cassazionisti ma nei confronti di tutti gli avvocati).

Lo stesso può dirsi per il ruolo svolto dal C.N.F. nel procedimento di elaborazione delle tariffe per tutti gli avvocati, per assicurare la formazione iniziale e la formazione permanente e per quant'altro è riferito ai compiti istituzionali del consiglio.

È inoltre significativo ricordare che quando vengono a determinarsi conflitti tra gli iscritti e i consigli dell'ordine territoriali (quando ad esempio gli iscritti non pagano i contributi dovuti ai consigli dell'ordine) interviene in loro difesa lo stesso consiglio nazionale. Si veda, ad esempio, tra le numerosissime, le decisioni del Consiglio nazionale forense 24 giugno 1999, n. 81, con le quali il consiglio nazionale ha sanzionato i comportamenti illegittimi degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti ai consigli degli ordini locali, affermando ripetutamente che pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia al versamento dei contributi, anche se arretrati, previsti dal decreto-legge n. 382 del 1944 a favore del Consiglio dell'ordine locale (nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato sino al pagamento dei contributi dovuti).

Pur nella ovvia scarsità di riferimenti giurisprudenziali (il principio non era mai stato contestato fino ad ora) non è esatto affermare che non esista giurisprudenza sul potere impositivo dei consigli nazionali. In un caso relativo al mancato pagamento di contributi a favore di un consiglio locale degli ingegneri, le sezioni unite della suprema Corte di cassazione hanno avuto modo di argomentare sul potere impositivo degli ordini, e sulla procedibilità disciplinare a carico degli iscritti che non paghino i contributi per gli organi locali ma anche quelli per gli organi nazionali. Con sentenza n. 11622 del 21 novembre 1997 la suprema Corte ha affermato che « da queste norme si trae che, se l'iscritto non versa nei termini stabiliti i contributi determinati dal consiglio dell'ordine e dal collegio nazionale, contributi tra i quali rientra la tassa

annuale, in suo confronto può essere adottato un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma debbono essere osservate le forme del procedimento disciplinare ». La lettura della sentenza segnala come la Corte, nella sua composizione più adatta alla funzione nomofilattica, abbia interpretato chiaramente le norme in esame nel senso che i contributi dovuti dagli iscritti negli albi sono sia quelli di cui all'articolo 7 decreto legislativo citato, destinati alle istanze locali, sia quelli dovuti ai sensi dell'articolo 14 decreto legislativo citato, e destinati alle istanze nazionali, e che alla violazione di entrambi tali obblighi consegue l'esercizio dell'azione disciplinare.

Va inoltre sottolineato che il bilancio del CNF, redatto secondo le disposizioni vigenti in materia, è comunicato alla Corte dei conti e viene pubblicato per intero, anno per anno, nella rivista « rassegna forense ».

Non corrisponde poi al vero che il consiglio nazionale forense si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati — cassazionisti e non — di fori cronicamente « morosi », limitandosi, dove ha potuto, ad accettare dai consigli dei relativi ordini importi assai ridotti a saldo e stralcio, evidentemente non osando affrontare il problema della incostruttività della pretesa, ma così ingiustamente favorendo gli appartenenti a tali ultimi ordini territoriali, e — ancor peggio — i cronicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da consigli degli ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui.

Il caso di Roma è assolutamente unico. In passato si sono verificati e ancora si verificano ritardi nei trasferimenti da parte di alcuni consigli, poi regolarmente saldati, ma non è mai stata messa in dubbio la legittimità dell'imposizione.

In conclusione si osserva che la contestata illegittimità dell'articolo 14 citato è contraddetta dalla puntuale applicazione di tale normativa in sede giudiziaria e che l'interpretazione sostenuta dal consiglio nazionale forense è stata da ultimo confortata

dalla pronunzia delle sezioni unite della Corte di cassazione dianzi citata.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DIDONÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 17 settembre si è verificato un grave incidente;

dal deposito della Ditta Sveg Beyfin di Bassano del Grappa è fuoriuscita una nube di gas dell'ordine dei 20.000 litri;

questo impianto di deposito e travaso di Gpl è stato autorizzato per 4 serbatoi da 300 metri cubi, per 3 serbatoi da 200 metri cubi e per 24 metri cubi di Gpl in bombole per un totale di metri cubi 1824. La concessione edilizia relativa all'impianto è stata rilasciata l'8 settembre 1992 dopo che la regione Veneto ha espresso in data 11 giugno 1991 parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico ed igienico sanitario e che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in concerto con il Ministero delle finanze ha concesso con decreto n. 15424 del 25 giugno 1992 di installare l'impianto della capacità complessiva di 1824 metri cubi pari a 1.824.000 litri;

questo impianto è inserito in un contesto caratterizzato dalla presenza di civili abitazioni e attività produttive e in caso di incidente verrebbe interessata una vasta zona della pedemontana veneta;

si fa presente che la recente fuga di gas ha paralizzato per quattro ore l'intera zona con grave disagio per la popolazione e generando insicurezza e preoccupazione;

si segnala l'esistenza di un simile impianto, che non è un problema prettamente locale;

si fa presente che fortunatamente questo incidente non ha avuto un tragico epilogo non per l'intervento umano ma per pura fatalità —:

se l'installazione sia stata fatta a regola d'arte, nel rispetto di tutte le prescrizioni che la normativa prevede in tali casi;

se sia possibile che un impianto di queste dimensioni sia localizzato nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, senza assicurare agli abitanti un soddisfacente grado di sicurezza e vivibilità;

se sia oltremodo possibile, che sia stato attivato senza la preventiva predisposizione di un adeguato piano di emergenza esterno e di una capillare informazione e istruzione della popolazione. (4-00834)

RISPOSTA. — *Va precisato che l'allora ministero dell'industria, con una nota del 15 gennaio 1991, aveva chiesto espressamente se in detta delibera fossero stati presi in esame tutti gli aspetti urbanistico-edilizi connessi con la realizzazione dell'impianto e se la delibera stessa potesse intendersi come benessere dell'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 46 del regio-decreto 20 luglio 1934, n. 1303, cosa che veniva confermata dalla prefettura di Vicenza con nota n. 1109 del 16 luglio 1991.*

Per quanto attiene alle problematiche connesse con i rischi di incidente rilevante, si precisa inoltre che:

a) *lo stabilimento è soggetto agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e pertanto sono stati presentati alle autorità competenti la notifica, la scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori ed il rapporto di sicurezza;*

b) *il competente comitato tecnico Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige ha in corso l'iter istruttorio per la valutazione del rapporto di sicurezza;*

c) *il servizio inquinamento atmosferico del Ministero dell'ambiente ha istituito una apposita commissione ispettiva per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in*

atto dalla ditta in questione e del relativo sistema di gestione della sicurezza.

Si ricorda inoltre che il 16 giugno 2001, sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138, è stato pubblicato il decreto interministeriale 9 maggio 2001, recante « requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante » previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il decreto fornisce alle autorità territoriali gli strumenti per una gestione della destinazione e dell'uso dei suoli che possa garantire il mantenimento di opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le zone residenziali, nei casi di:

- a) realizzazione di nuovi stabilimenti;
- b) interventi con aggravio del preesistente livello di rischio su stabilimenti soggetti a decreto legislativo n. 334 del 1999;
- c) realizzazione di nuovi insediamenti, o infrastrutture attorno a stabilimenti esistenti.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

FOTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere: se sia intenzione del Ministro interrogato disporre, anche attraverso provvedimenti amministrativi e/o legislativi, la proroga della graduatoria del concorso per 184 Vigili del Fuoco, atteso che i ritardi nell'effettuazione dei corsi di formazione e addestramento (della durata di 4 mesi) presso le S.C.A. di Capannelle rischiano di impedire a numerosi aventi diritto di potere essere assunti prima della scadenza della graduatoria di cui sopra. (4-03788)

RISPOSTA. — Allo stato attuale i corsi di formazione per aspiranti vigili del fuoco possono essere organizzati esclusivamente in relazione all'esigenza di coprire i posti portati in aumento da leggi di potenzia-

mento e alle assunzioni autorizzate sulla base del piano annuale di cui articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 448.

Il 20 dicembre 2002, è iniziato il corso di formazione riguardante 391 unità, appartenenti in parte alla graduatoria del concorso per 173 posti di vigili del fuoco riservato al personale volontario dei vigili del fuoco stessi, in parte alla graduatoria del concorso pubblico per 184 posti di vigili del fuoco, in parte alla graduatoria del personale volontario in ferma breve.

Per l'anno in corso sarà possibile organizzare ulteriori corsi e procedere alle conseguenti assunzioni nella misura stabilita dalla legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 34, comma 7, di tale provvedimento ha incrementato la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 230 unità. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvederà nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con la graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

FRAGALÀ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel settembre del 1993 tre persone dichiararono alla procura di Foggia che avrebbero dovuto versare nel 1991 all'allora Ministro del bilancio Cirino Pomicino una somma di denaro per l'appalto dei lavori della discarica di Vieste e non avendolo trovato al ministero ove si sarebbero recati avrebbero consegnato poi tale somma ad altre persone perché a loro volta le consegnassero. Tali persone hanno negato tassativamente tale episodio;

nel 1995 davanti alla procura della Repubblica di Lecce e nel 1998 dinnanzi al tribunale di Lecce i predetti soggetti ritrattarono le accuse nei confronti di Cirino Pomicino dichiarando di non averlo mai conosciuto;

in otto anni la procura di Foggia non ha mai interrogato Cirino Pomicino né ha mai cercato riscontri di qualsiasi genere dalle accuse lanciate nel 1993;

né ha mai sentito le suddette tre persone dopo che queste avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie;

nel giugno del 2001 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Foggia si è rifiutato di sentire queste tre persone, perché confermassero quelle accuse, poi ritrattate, rinviando a giudizio Cirino Pomicino per il reato di concussione in danno di Ottavio Pisante che a sua volta non ha mai accusato l'ex Ministro del bilancio, motivando tale decisione con « le funzioni di controllo e autorizzazione » che il Pomicino aveva nella sua qualità di deputato della Repubblica —:

quali iniziative e quali provvedimenti intenda assumere il Ministro della giustizia, nell'ambito dei propri poteri ispettivi, per verificare se nei comportamenti processuali e deontologici dei magistrati della procura di Foggia e dell'ufficio della G.I.P. siano rilevabili atteggiamenti persecutori o pregiudizievole ai danni del cittadino Cirino Pomicino. (4-01915)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si premette che sono stati acquisiti i necessari chiarimenti dalla dottoressa Irene Lilliu, sostituto procuratore che rappresenta il pubblico ministero nel dibattimento del processo n. 753 del 1993, pendente innanzi alla I sezione penale del tribunale di Foggia nei confronti di Paolo Cirino Pomicino per il reato di concussione commesso, nel luglio del 1991, in concorso con altre persone (imputate in separato procedimento penale) ai danni dei legali rappresentanti di due società, Emit Spa e Sad Srl, asseritamente costretti a*

promettere e versare il 5 per cento dell'importo di un appalto relativo ai lavori di adeguamento della discarica comunale di Vieste. Detto procedimento è stato istruito, in fase di indagini preliminari, dai dottori Roccantonio D'Amelio e Massimo Lucianetti ed è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio, emessa in data 19 giugno 1995, nei confronti dello stesso Pomicino.

Riguardo all'asserzione secondo la quale in otto anni Cirino Pomicino non sia mai stato interrogato dalla procura della Repubblica di Foggia, si precisa che nel corso delle indagini preliminari effettivamente il suddetto indagato non risulta essere stato sottoposto ad interrogatorio del pubblico ministero: d'altro canto, non vigeva, all'epoca, alcun obbligo di far precedere la richiesta di rinvio a giudizio dall'invito a presentarsi (prescrizione introdotta dall'articolo 2 comma 2, della legge 16 luglio 1997, n. 234, poi modificata e sostituita dall'articolo 17, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479); a ciò si aggiunga che dalla data di celebrazione della prima udienza preliminare del 30 settembre 1996, il procedimento de quo ha subito una serie di rinvii dovuti, oltre che ad un'istanza di rimessione presentata dalla difesa dell'imputato, al legittimo impedimento per certificate patologie che non consentivano al Pomicino di presenziare alle udienze. Da ultimo, l'udienza preliminare celebrata in data 11 maggio 2001, è stata rinviata all'8 giugno 2001, data in cui l'imputato veniva interrogato, su sua richiesta, dal pubblico ministero e dal giudice per l'udienza preliminare.

Riguardo all'ulteriore doglianza, secondo cui procura di Foggia è non avrebbe mai cercato « riscontri di qualsiasi genere » alle originarie dichiarazioni accusatorie rese dalle tre persone menzionate nell'interrogazione nei confronti del Pomicino, in relazione al fatto-reato oggetto del procedimento, è emerso che quelle dichiarazioni hanno in realtà trovato conferma nelle plurime sommarie informazioni testimoniali raccolte e nelle varie acquisizioni documentali.

Con riguardo poi alle specifiche doglianze secondo cui la procura di Foggia

non avrebbe sentito i tre testi « dopo che questi avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie » ed il giudice per le indagini preliminari di Foggia, nel giugno 2001, si sarebbe « rifiutato di sentire queste tre persone, perché confermassero quelle accuse, rinviando a giudizio Cirino Pomicino... », è emerso che tali ritrattazioni hanno formato oggetto di separato procedimento penale, n. 7239 del 1995, instaurato presso procura della Repubblica di Lecce, competente ai sensi dell'articolo 11 codice di procedura penale nei confronti dei pubblici ministeri di Foggia, dottori D'Amelio e Lucianetti, che avevano condotto le indagini: i tre succitati testi sostenevano, infatti, di aver reso, a suo tempo, dichiarazioni accusatorie nei confronti di Cirino Pomicino solo perché costretti dalle minacce dei magistrati inquirenti. Senonché, veniva rinviato a giudizio il solo dottor Lucianetti, in quanto, nelle more, era deceduto il dottor D'Amelio: il procedimento n. 723 del 1995 si concludeva con sentenza di assoluzione del dottor Lucianetti emessa dal tribunale di Lecce, in data 31 marzo 1999, perché il fatto non sussiste, decisione confermata dalla corte di appello di Lecce con sentenza del 2 febbraio 2002.

Dall'esame del fascicolo del p.p. n. 753 del 1993 si evince inoltre che i verbali delle dichiarazioni rese, innanzi all'autorità giudiziaria di Lecce dai tre testimoni citati sono stati acquisiti dal giudice per l'udienza preliminare di Foggia all'udienza del 1° ottobre 1995; sicché all'epoca della richiesta di rinvio a giudizio, datata 19 giugno 1995, la procura di Foggia non aveva a disposizione alcuna ritrattazione operata dai tre testi e, quindi, non poteva sorgere alcuna necessità di risentirli. Quanto infine alla condotta tenuta dal giudice per l'udienza preliminare di Foggia in merito all'asserito rifiuto di sentire i predetti testi, risulta che all'udienza preliminare in data 8 giugno 2001, né l'imputato né il suo difensore hanno richiesto l'escussione di quei testi, limitandosi in quella sede, a produrre documenti ed a chiedere l'interrogatorio dell'imputato, regolarmente espletato nella medesima udienza camerale. Destituite di ogni

fondamento possono altresì, considerarsi le critiche dirette contro la motivazione del decreto di rinvio a giudizio, a fronte delle quali è sufficiente rilevare che trattasi di provvedimento per cui non è prevista, per legge, alcuna motivazione. L'udienza in data 8 giugno 2001, si è infatti conclusa con l'emissione del decreto che dispone il giudizio: il processo è stato rinviato al 24 ottobre 2002.

Tanto premesso, apparendo gli elementi conoscitivi acquisiti del tutto esaustivi ed in grado di suffragare una valutazione liberatoria sotto il profilo disciplinare, non si ravvisano le condizioni ed i presupposti per far luogo a qualsivoglia iniziativa di competenza di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

GHIGLIA, DELMASTRO DELLE VE-DOVE e GIANNI MANCUSO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in data 7 luglio 2002 su Raitre, dalle ore 9,45 alle ore 10,45 è andato in onda — solo per la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia, il Trentino, il Friuli-Venezia Giulia — la cronaca della Festa Internazionale della Cultura Celtica 2002;

tale programmazione riservata ad alcune regioni è stata definita come un esperimento di « rete macroregionale »;

il confronto fra la media nazionale dei dati di ascolto in quella fascia oraria (la media nazionale in quella fascia è del 9-10 per cento, con sensibili variazioni a seconda delle regioni) e i risultati dei rilevamenti di domenica mattina indicano per alcune delle regioni interessate un incremento dello *share* e per altre una riduzione;

l'esperimento di « Rai macroregionale » ha provocato un esposto all'Autorità per le comunicazioni;

la filosofia soggiacente alla realizzazione della « tv federalista » risulta affatto diversa e concernente un'auspicabile mag-

giore autonomia da parte delle redazioni regionali nella composizione dei propri palinsesti, soprattutto per quanto riguarda l'informazione e i notiziari;

l'interrogante si chiede quali indicazioni programmatiche abbia deciso questo « esperimento » e quali siano stati i criteri di scelta delle regioni in cui mandare in onda la cronaca in oggetto;

a giudizio degli interroganti tale esperimento non ha nulla a che fare con la condivisibile proposta di una tv federalista;

è da ritenere arbitraria, priva di qualunque ragion d'essere e addirittura fuorviante e pericolosa rispetto ai messaggi che può veicolare, l'esclusione di tanta parte delle regioni italiane dalla fruizione di un programma culturale di valore e di generale interesse quale la cronaca di un festival internazionale della cultura celtica;

tale politica, anziché tutelare e sostenere il rafforzamento delle culture locali e regionali va piuttosto nella direzione di un generale impoverimento della cultura nazionale defraudata su basi arbitrarie di un potenziale momento di crescita e di arricchimento —:

se non ritenga opportuno fissare al più presto criteri e norme al fine di evitare e prevenire ulteriori e dannosi deragliamenti della televisione intesa come servizio pubblico nazionale. (4-03463)

RISPOSTA. — *L'interrogante fa presente che la legge 14 aprile, 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) attribuisce la materia dei controlli sulla programmazione della RAI Radiotelevisione italiana spa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria Rai, la quale ha riferito che ogni domenica, nella fascia oraria 9,45-10,45, si distaccano regolarmente dal palinsesto na-

zionale le regioni autonome Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

La Rai, nel precisare che la fascia oraria in questione è considerata riservata ai distacchi regionali — nel senso che si tende ad accorpate in questo orario le richieste che pervengono dalle varie sedi — ha riferito che, nel caso specifico, è stato richiesto di trasmettere l'evento della festa internazionale della cultura celtica 2002, che ha avuto un ascolto medio buono, proposto nella programmazione della Valle d'Aosta dalle sedi regionali per la Liguria ed il Veneto, nonché dai centri di produzione di Torino e di Milano, identificando in tal modo un'area geografica legata all'arco alpino. La richiesta, ha rilevato la Rai, è stata accolta in quanto rispondeva all'orientamento aziendale di valorizzare le sedi regionali con finestre macroregionali allo scopo di ottimizzare le risorse economiche, professionali, tecniche ed operative.

In considerazione del numero delle regioni coinvolte nel distacco dal palinsesto nazionale, la concessionaria ha comunicato che l'orario è stato ampliato di 15 minuti (con anticipo alle 9,31) per far corrispondere l'inizio della programmazione con l'intervallo del film trasmesso sulla rete nazionale.

In proposito si sottolinea che l'attuale normativa del sistema radiotelevisivo stabilisce che le emittenti televisive nazionali debbano trasmettere l'identico programma su tutto il territorio del Paese. A tale regola fa eccezione la Rai per la quale l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 (Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai — Radiotelevisione italiana spa per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale) stabilisce che alla concessionaria vengano assegnate tre reti televisive, di cui una « idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale ». Nella prassi corrente la programmazione regionale viene effettuata

da Raitre solo in relazione a trasmissioni informative, anche se la citata convenzione non fa riferimento a programmi informativi, ma cita programmi in generale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), l'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione può essere derogato, per le emittenti nazionali, esclusivamente per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili.

L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anch'essa opportunamente interessata all'atto parlamentare in esame, ha dal canto suo riferito di aver ravvisato nei fatti denunciati una violazione dell'articolo 15, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sanzionabile ai sensi dell'articolo 31 della stessa legge. Per tale motivo, ha precisato l'autorità, è stato avviato un procedimento sanzionatorio contestando alla Rai la violazione succitata ed ammettendola al pagamento, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto, di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

GHIGLIA. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere — premesso che:

sabato 7 settembre 2002 è stato « chiuso » per circa 12 ore il carcere « Le Vallette » di Torino, a causa dell'impossibilità di ricevere ulteriori arrestati;

tale incredibile situazione non è che un momento « simbolico » rispetto al sovraffollamento cronico denunciato da anni dalle più importanti organizzazioni di polizia penitenziaria;

a Torino le vecchie carceri « Le Nuove » potrebbero essere, almeno in parte

e temporaneamente, ristrutturare e riutilizzate quantomeno in attesa della costruzione di un nuovo edificio di detenzione —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di evitare il ripetersi della paradossale situazione succitata;

se non ritenga, con il preventivo coinvolgimento dei sindacati della polizia penitenziaria, di promuovere la temporanea riutilizzazione delle carceri « Le Nuove »;

se non ritenga una priorità la previsione della costruzione di un nuovo istituto di detenzione a Torino. (4-03812)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in discorso, si rappresenta che nella giornata del 7 settembre 2002, contrariamente a quanto riportato in alcuni articoli di stampa, presso la casa circondariale di Torino Le Vallette si verificarono trenta ingressi di arrestati ed alle ore otto del giorno successivo altri quattro.

L'ispettore di sorveglianza generale, attese le consistenti presenze registrate presso le camere di sicurezza dell'istituto telefonò alle forze di polizia non per comunicare la chiusura della casa circondariale ma per chiedere se fosse eventualmente possibile scaglionare gli ingressi degli arrestati, allo scopo di poter procedere ordinatamente alla immatricolazione, alle visite mediche, al colloquio di primo ingresso, allo smistamento dei detenuti nelle sezioni detentive.

Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di domenica 8 settembre 2002, hanno fatto ingresso nella casa circondariale di Torino Le Vallette altri sette arrestati e questo dimostra che non vi è stata alcuna chiusura dell'istituto penitenziario ma solo un momentaneo intasamento delle relative camere di sicurezza.

Peraltro, il direttore dell'istituto ha riferito che la richiesta è stata strumentalizzata dagli organi di informazione.

Per quanto riguarda la ventilata riutilizzazione de Le Nuove, si deve premettere che la struttura è attualmente utilizzata, in modo parziale, per i semiliberi e per i detenuti che lavorano all'esterno del car-

cere; inoltre vi sono alloggiati i componenti del locale nucleo traduzioni e piantonamenti.

Nello scorso mese di giugno si è tenuta una conferenza di servizi per la discussione dei possibili progetti di conversione della stessa, alla presenza del sottosegretario onorevole Vietti, nel corso della quale i rappresentanti degli enti intervenuti, all'unanimità, hanno concordato sulla necessità di costituire un tavolo tecnico con lo scopo di realizzare uno studio di fattibilità su un possibile progetto di riconversione della struttura che possa incontrare le esigenze delle parti (comune, amministrazione penitenziaria, amministrazione giudiziaria).

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premezzo che:

le società Edison gas ed Enterprise Oil hanno presentato istanza per ottenere un permesso di ricerca per idrocarburi liquidi gassosi denominato « Malnate » in un'area comprendente 22 comuni della provincia di Como e 44 della provincia di Varese;

la giunta regionale della Lombardia, con deliberazione VII/9777 ha espresso il proprio assenso;

il Ministero delle attività produttive è l'organo competente al rilascio del permesso;

nove di questi comuni rientrano nel perimetro del parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate;

la zona è stata interessata in passato da ricerche, peraltro infruttuose, condotte dall'Agip (campagna « Castelseprio »); in tale frangente si erano già manifestate forti opposizioni all'insediamento di attività estrattive in un'area densamente popolata e gravata da un forte carico viabilistico; si aprì un forte contenzioso tra amministrazioni locali e comitati ambientalisti, da una parte, e Agip dall'altra, fino

alla decisione dell'Agip di abbandonare le ricerche nel 1999; la questione fu oggetto di interrogazioni parlamentari (onorevole Carazzi, onorevole Bartolich) e di ricorsi in sede amministrativa;

i punti di maggior contestazione e preoccupazione riguardavano il fatto che l'autorizzazione all'attività estrattiva era stata concessa sulla base di documentazioni catastali alquanto datate (anni '50), e non rispondenti allo stato di fatto dei luoghi che nel frattempo avevano subito un forte processo di antropizzazione e di consumo del territorio; in particolare, si ricorda la preoccupazione dei comuni di Binago e Vedano Olona: l'ubicazione del pozzo di Binago sarebbe risultata a soli 200 metri dall'agglomerato urbano (a Treccate — luogo tristemente noto per il grave incidente a un impianto simile — la distanza dalle abitazioni era di 800 metri);

la nuova campagna di ricerca, secondo quanto si legge nella delibera regionale VII/9777, prende le mosse proprio dall'acquisto, riprocessamento e reinterpretazione di circa 200 Km. Di linee sismiche precedentemente utilizzate dall'Agip; si ripropongono pertanto tutti i motivi di preoccupazione emersi a suo tempo, sia per quanto riguarda i rischi dell'attività, sia per i controlli sulla stessa, sia per il mancato coinvolgimento degli enti locali e delle popolazioni;

nell'ipotesi, tutta da verificare, che la ricerca si verificasse fruttuosa, non si vede come sarebbe compatibile un'attività di estrazione con lo stato di fatto dei luoghi (insediamenti residenziali e produttivi, viabilità principale e secondaria, sistema di approvvigionamento idrico, misure di sicurezza in caso di incidente);

rimane del tutto ignota l'utilità di una campagna di ricerca, ed eventuale successiva trivellazione, posto che l'Italia produce solo il 5 per cento del proprio fabbisogno di idrocarburi, e non sarà certo l'eventuale produzione della campagna « Malnate » a modificare significativamente il deficit produttivo interno —:

quale sia lo stato dell'Istruttoria dell'istanza presentata da Edison Gas e Enterprise Oil;

quale altra documentazione sia allegata all'istanza, con particolare riferimento alle misure atte a evitare ogni tipo di rischio connesso alle attività in parola;

quale sia l'orientamento degli organi tecnici deputati all'esame della documentazione;

per quale motivo non vi sia stato alcun coinvolgimento degli enti locali e delle popolazioni interessate, pur essendo ben note le problematiche emerse in occasione di precedenti campagne di ricerca condotte nella stessa zona;

se non si ritenga opportuno, in sede di valutazione politica e sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, non concedere alcun permesso o autorizzazione. (4-03827)

RISPOSTA. — *La società Edison gas – SpA ed Enterprise Oil Italiana – SpA, rappresentata dalla prima, hanno presentato alla direzione, generale energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, in data 15 giugno 1999, un'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato dall'estensione di chilometri 263,96 in territorio delle provincie di Como e Varese, corredata dai prescritti programmi di lavoro e relazione tecnica. Quest'ultima descrive la situazione dell'area sotto l'aspetto geomorfologico, stratigrafico, strutturale e giacimentologico, indica le potenzialità minerarie e illustra i principali tempi della ricerca da perseguire con gli studi ed i lavori programmati. Previsioni ed ipotesi sono frutto della sintesi, effettuata dalle richiedenti, di tutti i dati geologici e minerari già disponibili per l'area e per le zone limitrofe.*

Detta istanza, unitamente al programma dei lavori, è stata esaminata, sotto il profilo tecnico-giuridico, nella seduta del 28 marzo 2000 dal comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia ed ha ottenuto il parere favorevole al suo accoglimento.

In seguito a tale parere la società rappresentante è stata invitata a presentare alla

regione Lombardia la documentazione necessaria per la pronuncia di compatibilità ambientale come previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999.

La documentazione che la società ha fornito alla regione in tale circostanza è quella prevista dalla normativa vigente sia di tipo comunitario che di tipo nazionale e regionale. In particolare la regione Lombardia è dotata della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 avente ad oggetto « norme in materia di impatto ambientale ». A tale specifica normativa la società richiedente ha dovuto uniformare la documentazione da esibire alla regione per la verifica ambientale del proprio programma di ricerca. Tale documentazione si compendia nel rapporto di impatto ambientale (Ria) con il quale la società ha sufficientemente individuato e valutato i principali effetti che la ricerca può avere sull'ambiente, ha descritto le tecnologie da utilizzare con riferimento alle potenziali interferenze sulle differenti componenti ambientali dimostrando di poter realizzare il programma di ricerca con il minore impatto ambientale possibile.

Per quanto poi attiene al coinvolgimento degli enti locali, si può soltanto osservare che la sopra citata legge regionale n. 20 del 1999 (articolo 5) individua quali enti necessari alla procedura di Via (valutazione impatto ambientale), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, le province, i comuni e le comunità montane nel cui territorio ricadono l'opera progettata e gli impianti connessi, gli enti gestori di aree protette, i soggetti pubblici cui compete il rilascio di atti autorizzatori, concessori, nulla-osta o di assenso, comunque denominati, da acquisire per la realizzazione dell'opera progettata e degli impianti connessi. Rientra nella competenza regionale ottemperare a tale previsione, tenuto conto, tuttavia, del carattere programmatico dei lavori di ricerca sottoposti a valutazione.

In questo contesto normativo il pronunciamento della regione è stato espresso con il già citato decreto n. 10873 del 14 maggio

2001 emanato dalla direzione generale territorio e urbanistica.

A seguito ditale pronunciamento la direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha richiesto alla regione Lombardia la pronuncia di intesa necessaria all'emanazione del decreto di conferimento, in ottemperanza all'accordo Stato-regioni del 24 aprile 2001, (articolo 3, comma 1, lettera b) attuativo del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 sul decentramento amministrativo.

A tale richiesta la regione Lombardia ha espresso il proprio assenso con deliberazione della giunta regionale n. VII/9777 del 12 luglio 2002.

Il relativo decreto di conferimento del permesso « Malnate » era in via di emanazione quando è pervenuta l'interrogazione in oggetto.

Occorre ribadire che il conferimento di un permesso di ricerca per idrocarburi nella terraferma è condizionato sia a valutazioni sia di tipo industriale-minerario, di competenza del ministero delle attività produttive sia di tipo ambientale, di competenza regionale. A seguito del decentramento amministrativo è inoltre prevista l'intesa formale della regione interessata.

Ove entrambe dette valutazioni abbiano esito positivo le società richiedenti, sulla base della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di titoli minerari, hanno diritto all'attribuzione del permesso di ricerca. Un eventuale rigetto dell'istanza dovrebbe quindi essere adeguatamente supportato da valide motivazioni tecnico-giuridiche.

È inoltre opportuno far presente che con il permesso di ricerca si assegna ad un operatore privato, avente i necessari requisiti di capacità tecnica ed economica, il diritto alla ricerca esclusiva degli idrocarburi eventualmente presenti nel sottosuolo su un'area di dimensioni idonee che, per legge, deve essere delimitata da archi di meridiano e parallelo, secondo un programma di lavoro che è valutato, oltre che dal punto di vista ambientale tal che ne sia

compatibile, anche tecnicamente e finanziariamente adeguato alla messa in luce delle risorse.

L'area oggetto del permesso può, in linea generale, comprendere zone urbanizzate, vincolate, eccetera, fermo restando che, in queste zone, le attività di ricerca saranno subordinate al rispetto delle specifiche prescrizioni di tutela.

Nel caso in esame, il ministero delle attività produttive ha valutato positivamente la richiesta che è stata dapprima sottoposta al parere tecnico-giuridico del proprio organo consultivo (comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia) e successivamente alla regione Lombardia per la valutazione di compatibilità ambientale (Via).

La regione, in sede di procedura di verifica, come definita dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ha ritenuto di poter escludere dalla procedura di Via le operazioni connesse alla prima fase della ricerca consistente nell'esecuzione di valutazione di impatto ambientale l'attività di perforazione (seconda fase della ricerca) quando cioè, in base al risultato delle indagini geologiche e geofisiche, la società sarà in grado di indicare la posizione degli eventuali pozzi da perforare. Per quanto concerne la buona tecnica mineraria e la sicurezza delle operazioni e dei terzi, i pozzi esplorativi dovranno essere altresì autorizzati dal competente, ufficio periferico del ministero delle attività produttive, a seguito di presentazione del relativo progetto operativo.

D'altra parte, è necessario chiarire che al momento della richiesta del permesso di ricerca la previsione di perforare un pozzo esplorativo è puramente programmatica; infatti la precisa ubicazione del pozzo non può essere determinata aprioristicamente dalla Società poiché in fase di istanza non è dato sapere se saranno confermati i presupposti minerari ipotizzati ed il luogo preciso dove collocare il pozzo stesso. Ne consegue l'impossibilità di individuare, in questa fase valutativa, il comune e la popolazione interessata dall'attività di perforazione.

I comuni interessati saranno certamente chiamati a far parte della procedura di Via regionale quando (e se) le società permissionarie avranno ubicato un pozzo esplorativo ed intendano eseguirlo.

La regione, con la già citata deliberazione del 12 luglio 2002, ha infine fornito l'intesa formale dettando specifiche prescrizioni per la condotta delle operazioni, mutate da quanto era emerso in sede di procedura di verifica ambientale.

Espletato dunque, con esito positivo, quanto richiesto dalla normativa vigente nella fase istruttoria, non sussiste in atto alcun valido motivo per sospendere l'emanazione, da parte del Ministero delle attività produttive, del decreto di rilascio del permesso di ricerca in oggetto.

In base alle leggi che regolano il settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi, recentemente modificate a seguito del decentramento amministrativo e che attualmente consentono, tramite le amministrazioni regionali, di acquisire anche elementi di valutazione a livello locale, l'emanazione del decreto ministeriale non può avvenire che sulla scorta delle valutazioni « tecniche » (ambientali e minerarie) effettuate e delle prescrizioni dettate dalle amministrazioni competenti.

Pertanto, ad esclusione delle aree esplicitamente inibite « ex lege » e per le quali eventuali istanze vengono respinte « ab initio », tutto il territorio nazionale si deve ritenere disponibile per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, ferma restando la piena e scrupolosa osservanza delle norme vigenti a salvaguardia dell'ambiente, della sicurezza dei terzi e delle maestranze minerarie.

Infine, per quanto concerne le osservazioni dell'interrogante relativamente al contributo delle ricerche minerarie al bilancio energetico nazionale, si fa presente che la produzione nazionale di olio (circa 4 milioni di tonnellate nel 2001) e quella di gas naturale (oltre 15 miliardi di metri cubi), pur rappresentando una modesta aliquota del fabbisogno energetico nazionale, permette un risparmio significativo all'approvvigionamento energetico del Paese e colloca

comunque l'Italia al quarto posto fra i produttori europei.

In atto, nonostante il declino produttivo dei più maturi giacimenti, la produzione nazionale di gas garantisce al Paese un livello di autosufficienza di circa il 23 per cento.

I consumi in continua crescita costringono l'Italia a fare ricorso in misura vieppiù crescente all'approvvigionamento dall'estero con pesanti conseguenze negative sul bilancio energetico. Né si può ragionevolmente sostenere che l'approvvigionamento dall'estero possa essere realizzato senza impatti ambientali e/o territoriali, poiché esso richiede importanti infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dei prodotti importati.

Purtroppo, le riserve nazionali recuperabili di idrocarburi sono in fase di diminuzione con tendenza al progressivo esaurimento, mentre si stima che il residuo potenziale petrolifero nazionale, ancora da scoprire, sia notevolmente significativo e tale da incoraggiare ulteriori sforzi di ricerca ed investimenti nel settore.

Mentre dunque, per garantire un minimo stabile di copertura del fabbisogno primario di energia, la valorizzazione delle risorse endogene e degli idrocarburi è uno degli obiettivi prioritari della politica energetica nazionale, appare un errore disincentivare o vietare l'attività di ricerca, che è di fondamentale importanza per la ricostituzione delle riserve nazionali.

A fronte di tale situazione è ragionevole tenere presente che qualunque anche pur modesto apporto alle riserve nazionali di idrocarburi, derivante dall'eventuale scoperta di nuovi giacimenti non può che essere considerato positivamente nel quadro complessivo del bilancio energetico nazionale, fatte salve le necessarie verifiche di compatibilità ambientali da parte degli organi istituzionalmente competenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, non si intravede in atto alcun motivo ostativo al rilascio del permesso di ricerca « Malnate » da parte del Ministero delle attività produttive, salvo eventuale ripensa-

mento da parte della regione Lombardia relativamente ai pronunciamenti favorevoli già espressi.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

JACINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

dal giorno 22 ottobre 2002 è stato chiuso al traffico, con provvedimento d'urgenza, il transito sul ponte stradale della strada provinciale ex strada statale n. 343 Asolana di Casalmaggiore (Cremona) a causa del cedimento di una « trave » verificatosi all'altezza del chilometro 22,650;

trattasi di un ponte sul fiume Po che collega la zona del Casalasco con la provincia di Parma, di importanza fondamentale sia per i quotidiani scambi commerciali intercorrenti fra le due province citate sia per permettere ai cittadini di raggiungere il proprio posto di lavoro situato nella provincia confinante con quella di residenza;

tale provvedimento sta causando, inoltre, gravi disagi alla popolazione dal momento che si stanno creando quotidianamente, nelle ore di punta, code lunghe diversi chilometri;

tale situazione è aggravata dal fatto che i già esistenti passaggi alternativi di attraversamento del Po, oltre ad essere distanti dalla zona interessata, coinvolgono piccoli centri urbani i cui sistemi viari non idonei creano l'inevitabile intasamento —

quale sia l'effettiva gravità delle lesioni incorse al ponte di Casalmaggiore e la stima dei tempi occorrenti per il ripristino della transitabilità dello stesso ponte;

se sia ritenuto auspicabile prevedere la creazione di ulteriori vie alternative (grazie all'ausilio della protezione civile o dell'esercito italiano) o l'ampliamento ed il miglioramento delle vie già esistenti;

se siano veritiere le affermazioni riportate a nome di esponenti dell'Anas

secondo le quali lo stesso ente Anas si farà carico dell'immediata riparazione della trave crepata, sia operativamente che finanziariamente grazie ai residui fondi relativi all'alluvione 2000, per poter riaprire nel giro di qualche settimana almeno al traffico leggero;

quali saranno i tempi occorrenti al ministero delle infrastrutture e dei trasporti per completare la manutenzione straordinaria strutturale di tutti i pulvini (travi) più a rischio e dell'impalcato, in ragione della particolare gravità del problema e delle pressanti richieste provenienti dagli enti locali interessati.

(4-04337)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in discorso, si comunicano i seguenti elementi di risposta forniti dall'Ente nazionale per le strade.*

Il ponte di Casalmaggiore dal 1° ottobre 2001, è gestito dalle province di Cremona e di Parma. Le gravi lesioni che si sono verificate su due pulvini del ponte erano tali da innescare potenziali fenomeni di collasso improvviso della struttura per cui le province competenti ne hanno disposto immediatamente la chiusura al traffico.

Il compartimento Anas di Milano, già gestore dell'opera sino al 30 settembre 2001, dopo varie riunioni con i vertici delle province di Cremona e Parma, i comuni di Casalmaggiore e Colorno, si è assunto comunque l'onere di eseguire i primi lavori di ripristino statico, affidando in regime di somma urgenza i lavori per il risanamento dei due pulvini lesionati, in virtù dei fondi stanziati per gli interventi sulle opere d'arte conseguenti all'alluvione dell'ottobre/novembre 2000.

Con tali primi lavori sarà possibile il ripristino dei pulvini e la riapertura del ponte al traffico leggero.

L'ente stradale riferisce, altresì, che i lavori sono stati consegnati in data 6 novembre 2002 ed il tempo previsto per la sistemazione dei pulvini è di giorni 40.

Il compartimento Anas di Milano ha, inoltre, in corso di redazione una perizia che prevede la sistemazione di tutti gli altri

pulvini (in totale il numero dei pulvini è 25) per un importo stimato in euro 1.500.000,00 finanziabili sempre con i fondi dell'alluvione ottobre/novembre 2000.

L'Anas conoscere, infine, che i tempi stimati per il ripristino di tutti i pulvini è di circa sei mesi a partire dalla data di consegna dei lavori, al termine dei quali il ponte potrà essere riaperto anche al traffico pesante.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

LUCIDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, dispone che il Consiglio nazionale di ogni categoria professionale «determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo»;

l'articolo 23 della Costituzione riserva però alla legge l'imponibilità di prestazioni patrimoniali, ma affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e all'applicazione del tributo o contributo: in particolare la legge deve indicare — tra l'altro — gli importi esigibili o, almeno, gli importi massimi pretendibili o — quantomeno — i principi per la determinazione oggettiva delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita; in pratica la legge deve individuare tutti gli elementi essenziali, affinché non vi sia la possibilità di arbitrii da parte dell'ente impositore;

in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale di approvazione preventiva da parte degli onerandi, come nell'assemblea annuale di ogni ordine territoriale, dei costi e della eventuale diversa contribuzione, come nel caso della pretesa del Consiglio nazionale forense (Cnf) a carico sia degli iscritti nell'albo tenuto da tale

ente, sia — in misura diversa — degli avvocati non iscritti in tale albo;

il Consiglio nazionale forense, senza rendere noto preventivamente ai propri contribuenti il proprio bilancio sul quale basare la previsione e poi il consuntivo delle spese necessarie al proprio funzionamento, e così senza che i contribuenti cassazionisti approvino un tale bilancio, pretende il contributo di 51,60 euro unilateralmente determinato a carico di circa 30.000 avvocati iscritti nel predetto albo dei cassazionisti tenuto dallo stesso Cnf;

la pretesa di pagamento è stata così finora basata su una disposizione superata dall'entrata in vigore della Costituzione, che impone il principio della riserva di legalità nell'imposizione di tributi o contributi, con indispensabile predeterminazione di importi o aliquote massime, elementi che la detta disposizione non prevede;

il Cnf non si limita a pretendere detto contributo dagli iscritti nell'albo dei cassazionisti, da esso tenuto, ma pretende anche un contributo annuale di 25,83 euro (anche questo potestivamente determinato) dai circa 110.000 iscritti negli albi degli ordini territoriali degli avvocati, non anche iscritti nell'albo dei cassazionisti;

lo stesso Consiglio nazionale forense, pur pretendendo i contributi annuali a carico degli avvocati cassazionisti, e perfino dei non cassazionisti, si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati — cassazionisti e non — di fori cronicamente «morosi» sull'ingiusta gabella, limitandosi, dove ha potuto, ad accettare dai Consigli dei relativi ordini importi assai ridotti a saldo e stralcio, evidentemente non osando affrontare il problema della incostituzionalità della pretesa, ma così ingiustamente favorendo gli appartenenti a tali ultimi ordini territoriali, e — ancor peggio — i cronicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da Consigli degli ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui;

preso atto di tale situazione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, che finora acriticamente aveva provveduto (pur senza alcun obbligo legale) a raccogliere tra i propri iscritti il contributo preteso dal Consiglio nazionale forense, ha deciso con deliberazione consiliare del 20 dicembre 2001 di rinunciare a raccogliere il contributo per il Cnf dagli avvocati romani non cassazionisti, non iscritti nell'albo del detto Consiglio nazionale;

nel mese di agosto 2002 l'allora presidente del Cnf ha scritto individualmente agli avvocati non cassazionisti romani, invitandoli al pagamento di 25,83 euro, sotto minaccia della sospensione dall'esercizio professionale per morosità, ponendo vessatoriamente ciascun avvocato nella condizione di dover pagare la detta somma, per non affrontare l'alternativa di un più costoso giudizio per contestare l'ingiusta pretesa —:

quali iniziative intenda adottare con la massima urgenza affinché il Cnf sia finanziato con soluzioni e metodi costituzionalmente legittimi. (4-04164)

RISPOSTA. — *La titolarità della potestà impositiva in capo ai consigli nazionali di imporre un contributo annuale a carico degli iscritti all'albo è attribuita specificamente dall'articolo 14 decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, il cui secondo comma dispone che « i consigli nazionali determinano la misura del contributo da corrisondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento ». È dunque realizzato il principio costituzionale (articolo 23 della Costituzione) per cui ogni imposizione deve essere prevista dalla legge.*

In relazione alla riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, si osserva inoltre che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 reca il riferimento ad un certo criterio generale, di tipo funzionale, per la fissazione del contributo: il contributo è infatti determinato « per le spese del proprio funzionamento ». La legge cioè, indica nelle spese da sostenersi per l'esercizio delle fun-

zioni il criterio di riferimento generale che permette di ritenere soddisfatta anche la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, unanimemente considerata come riserva di legge relativa (e cioè la legge fissa i principi entro i quali altre fonti subordinate possono intervenire normativamente).

È vero che si tratta di norme promulgate prima della entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ma non v'è dubbio che il riferimento alla contribuzione a carico degli iscritti, anche là dove è usato il termine « tassa » (articolo 7), risulta conforme al dettato costituzionale, in quanto espressione del principio generale di solidarietà che informa la struttura degli enti rappresentativi di professionisti.

Analoghe disposizioni vigono, infatti, per gli altri ordini professionali.

In senso contrario non sembrano invocabili i principi sopranazionali dettati in ambito europeo, in quanto il mantenimento degli ordini professionali esistenti, necessariamente implica la possibilità che detti enti esercitino le proprie prerogative, e realizzino — attraverso quelle — le funzioni ad essi attribuite dalla legge, dalle quali sono evidentemente espunte quelle contrastanti con il principio di libera circolazione dei servizi.

In merito poi all'affermazione che in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale di approvazione preventiva da parte degli onerandi, si evidenzia che tale prospettazione applica a determinazioni di tipo pubblicistico criteri e istituti propri degli enti di diritto privato (associazioni e/o società commerciali); viene inoltre fatto cenno ad una « assemblea annuale di ogni ordine territoriale » con compiti di approvazione preventiva da parte degli onerandi che non è dato di rintracciare nella legislazione vigente in materia.

Si noti che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 dispone per tutti i consigli nazionali di tutte le professioni (e per gli avvocati tale articolo è richiamato espressamente dal successivo articolo 18).

Per quanto sopra, il consiglio nazionale forense ha sempre determinato il contributo

dovuto dagli iscritti all'albo degli avvocati e ciò è avvenuto senza contestazioni, sia per quanto riguarda l'imposizione, che per quanto riguarda la misura del contributo (da ultimo, euro 25,8 per tutti gli avvocati; euro 51,6 per gli avvocati cosiddetti cassazionisti). I consigli dell'ordine hanno sempre riscosso questi contributi e li hanno poi trasmessi al consiglio nazionale trattenendo una piccola percentuale per le spese (5 per cento).

Tanto premesso, senza alcuna preventiva comunicazione, il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ha dichiarato ai propri iscritti che non avrebbe più raccolto l'importo spettante al consiglio nazionale forense (euro 25,8) ritenendolo non dovuto: secondo il consiglio dell'ordine di Roma, infatti, l'articolo 14 si dovrebbe interpretare in senso restrittivo, laddove si fa riferimento al contributo a carico degli iscritti « all'albo » (e non agli albi), il che indicherebbe che il legislatore avrebbe inteso contemplare non gli iscritti in tutti gli albi degli avvocati ma solo quelli relativi all'albo tenuto dal consiglio nazionale stesso, e cioè l'albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

Tale interpretazione non appare condizionale per una serie concorrente di motivi.

Anzitutto l'interpretazione corretta della norma non permette distinzioni tra « albi », perché l'articolo 14 riferendosi a tutte le professioni indica sostanzialmente tutti gli iscritti di quella professione. Tale norma riguarda infatti una serie ampia di categorie professionali, elencate nell'articolo 1, e si applica alla professione di avvocato in virtù del richiamo operato dall'articolo 18. La normativa in questione, dunque, riguarda tutte le categorie professionali organizzate in albi, sia l'albo unico, locale o nazionale. La dicitura utilizzata dall'articolo 14 deve essere pertanto intesa in senso generico, come riferita a tutti gli iscritti (nell'albo, ove questo sia unico, o negli albi, ove questi siano molteplici).

L'imposizione prevista dall'articolo 14 non è l'unica perché in favore dei consigli dell'ordine locali dispone anche l'articolo 7 per cui « nei limiti strettamente necessari » ogni consiglio può porre una tassa per

l'iscrizione; si precisa poi che nessun pagamento oltre quelli previsti nel citato decreto (cioè quelli previsti nell'articolo 7 e nell'articolo 14) può essere posto a carico degli iscritti. Ciò conferma dunque ancora una volta che l'articolo 14 permette ai consigli nazionali di richiedere il contributo a tutti gli iscritti.

Vi è ancora un argomento « comparatistico ».

Non è dato di rilevare alcun caso di ordinamento professionale nel quale gli iscritti negli albi locali non versino contributi al rispettivo consiglio nazionale, o, viceversa, consigli nazionali che non esigano contributi dagli iscritti negli albi locali. Spesso, anzi, gli iscritti negli albi locali sono gli unici che possono contribuire al funzionamento del consiglio nazionale, non esistendo albi specifici presso il consiglio nazionale (come nel caso del CNF).

Può essere interessante esaminare alcuni ordinamenti professionali anche successivi al decreto legislativo luogotenenziale citato. Tra questi, l'ordinamento della professione di dottore commercialista (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067) e l'ordinamento della professione di ragioniere (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068), che dispongono, nella medesima formulazione, che il consiglio nazionale « determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese del proprio funzionamento ».

Si osserva poi che il contributo richiesto annualmente dal CNF agli avvocati italiani risulta essere di misura assai modesta, di gran lunga inferiore rispetto a quanto altri consigli nazionali sono soliti richiedere agli appartenenti alle rispettive categorie professionali.

Oltre ai riferimenti normativi citati, il fondamento del potere impositivo del consiglio nazionale nei confronti degli appartenenti alla categoria degli avvocati può essere validamente ricollegato alle funzioni esercitate nell'interesse della categoria, tra le quali spicca innanzitutto la funzione di rappresentanza istituzionale, alla quale si riconduce la funzione consultiva e di in-

terlocuzione con le istituzioni politiche ed amministrative. Né poi va dimenticata la funzione giurisdizionale (che ovviamente non si esplica soltanto nei confronti dei cassazionisti ma nei confronti di tutti gli avvocati).

Lo stesso può dirsi per il ruolo svolto dal C.N.F. nel procedimento di elaborazione delle tariffe per tutti gli avvocati, per assicurare la formazione iniziale e la formazione permanente e per quant'altro è riferito ai compiti istituzionali del consiglio.

È inoltre significativo ricordare che quando vengono a determinarsi conflitti tra gli iscritti e i consigli dell'ordine territoriali (quando ad esempio gli iscritti non pagano i contributi dovuti ai consigli dell'ordine) interviene in loro difesa lo stesso consiglio nazionale. Si veda, ad esempio, tra le numerosissime, le decisioni del consiglio nazionale forense 24 giugno 1999, n. 81, con le quali il consiglio nazionale ha sanzionato i comportamenti illegittimi degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti ai consigli degli ordini locali, affermando ripetutamente che pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia al versamento dei contributi, anche se arretrati, previsti dal decreto-legge n. 382/1944 a favore del Consiglio dell'ordine locale (nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato sino al pagamento dei contributi dovuti).

Pur nella ovvia scarsità di riferimenti giurisprudenziali (il principio non era mai stato contestato fino ad ora) non è esatto affermare che non esista giurisprudenza sul potere impositivo dei consigli nazionali. In un caso relativo al mancato pagamento di contributi a favore di un consiglio locale degli ingegneri, le sezioni unite della suprema Corte di cassazione hanno avuto modo di argomentare sul potere impositivo degli ordini, e sulla procedibilità disciplinare a carico degli iscritti che non paghino i contributi per gli organi locali ma anche quelli per gli organi nazionali. Con sentenza n. 11622 del 21 novembre 1997 la suprema Corte ha affermato che « da queste norme si trae che, se l'iscritto non versa nei termini stabiliti i contributi determinati dal

consiglio dell'ordine e dal collegio nazionale, contributi tra i quali rientra la tassa annuale, in suo confronto può essere adottato un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma debbono essere osservate le forme del procedimento disciplinare ». La lettura della sentenza segnala come la Corte, nella sua composizione più adatta alla funzione nomofilattica, abbia interpretato chiaramente le norme in esame nel senso che i contributi dovuti dagli iscritti negli albi sono sia quelli di cui all'articolo 7 decreto legislativo citato, destinati alle istanze locali, sia quelli dovuti ai sensi dell'articolo 14 decreto legislativo citato, e destinati alle istanze nazionali, e che alla violazione di entrambi tali obblighi consegue l'esercizio dell'azione disciplinare.

Va inoltre sottolineato che il bilancio del Cnf, redatto secondo le disposizioni vigenti in materia, è comunicato alla Corte dei conti e viene pubblicato per intero, anno per anno, nella rivista « rassegna forense ».

Non corrisponde poi al vero che il consiglio nazionale forense si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati — cassazionisti e non — di fori cronicamente « morosi », limitandosi, dove ha potuto, ad accettare dai consigli dei relativi ordini importi assai ridotti a saldo e stralcio, evidentemente non osando affrontare il problema della incostituzionalità della pretesa, ma così ingiustamente favorendo gli appartenenti a tali ultimi ordini territoriali, e — ancor peggio — i cronicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da consigli degli ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui.

Il caso di Roma è assolutamente unico. In passato si sono verificati e ancora si verificano ritardi nei trasferimenti da parte di alcun consigli, poi regolarmente saldati, ma non è mai stata messa in dubbio la legittimità dell'imposizione.

In conclusione si osserva che la contestata illegittimità dell'articolo 14 citato è contraddetta dalla puntuale applicazione di tale normativa in sede giudiziaria e che l'interpretazione sostenuta dal consiglio na-

zionale forense è stata da ultimo confortata dalla pronunzia delle sezioni unite della Corte di cassazione dianzi citata.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MASCIA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

nel settembre del 1993 tre persone, dichiararono alla Procura di Foggia che avrebbero dovuto versare nel 1991 all'allora ministro del bilancio onorevole Cirino Pomicino una somma di denaro per l'appalto dei lavori della discarica di Vieste e non avendolo trovato al ministero ove si sarebbero recati avrebbero consegnato poi tale somma ad altre persone perchè a loro volta le consegnassero. Tali persone hanno negato tassativamente questo episodio;

nel 1995 davanti alla procura della Repubblica di Lecce e nel 1998 dinanzi al tribunale di Lecce questi stessi signori ritrattarono le accuse nei confronti di Cirino Pomicino, dichiarando di non averlo mai conosciuto;

se risulta vero che in otto anni la Procura di Foggia non ha mai interrogato Cirino Pomicino, né ha mai cercato riscontri di qualsiasi genere dalle accuse lanciate nel 1993, né ha mai sentito i signori Bosci, d'Amico e Nastasia dopo che questi avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie;

se risulti altresì vero che nel giugno del 2001 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia si è rifiutato di sentire queste tre persone, perché confermassero quelle accuse, poi ritrattate, rinviando a giudizio Cirino Pomicino per il reato di concussione in danno di Ottavio Pisante che a sua volta non ha mai accusato l'ex ministro del Bilancio, motivando tale decisione con « le funzioni di controllo e autorizzazione » che il Pomicino aveva nella sua qualità di deputato della Repubblica —:

quali provvedimenti di propria competenza intende adottare in proposito.
(4-01784)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in discorso, si premette che sono stati acquisiti i necessari chiarimenti dalla dottoressa Irene Lilliu, sostituto procuratore che rappresenta il Pubblico ministero nel dibattimento del processo n. 753 del 1993, pendente innanzi alla I sezione penale del tribunale di Foggia nei confronti di Paolo Cirino Pomicino per il reato di concussione commesso, nel luglio del 1991, in concorso con altre persone (imputate in separato procedimento penale), ai danni dei legali rappresentanti di due società, Emit s.p.a. e Sad s.r.l., asseritamene costretti a promettere e versare il 5 per cento dell'importo di un appalto relativo ai lavori di adeguamento della discarica comunale di Vieste. Detto procedimento è stato istruito, in fase di indagini preliminari, dai dottori Roccantonio D'Amelio e Massimo Lucianetti ed è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio, emessa in data 19 giugno 1995, nei confronti dello stesso Pomicino.*

Riguardo al quesito secondo il quale « in otto anni la procura di Foggia non ha mai interrogato Cirino Pomicino », si precisa che nel corso delle indagini preliminari effettivamente il suddetto indagato non risulta essere stato sottoposto ad interrogatorio del pubblico ministero, d'altro canto, non vigeva, all'epoca, alcun obbligo di far precedere la richiesta di rinvio a giudizio dall'invito a presentarsi (prescrizione introdotta dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 16 luglio 1997, n. 234, poi modificata e sostituita dall'articolo 17, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479); a ciò si aggiunga che dalla data di celebrazione della prima udienza preliminare del 30 settembre 1996 il procedimento de quo ha subito una serie di rinvii dovuti, oltre che ad un'istanza di rimessione presentata dalla difesa dell'imputato, al legittimo impedimento per certificate patologie che non consentivano al Pomicino di presenziare alle udienze. Da ultimo, l'udienza preliminare celebrata in data 11 maggio 2001, è stata rinviata all'8 giugno 2001, data in cui

l'imputato veniva interrogato, su sua richiesta, dal pubblico ministero e dal giudice per l'udienza preliminare.

Riguardo all'ulteriore doglianza, secondo cui la procura di Foggia non avrebbe mai cercato « riscontri di qualsiasi genere » alle originarie dichiarazioni accusatorie rese da Borsci, D'Amico e Nastasia nei confronti del Pomicino, in relazione al fatto-reato oggetto del procedimento, è emerso che quelle dichiarazioni hanno in realtà trovato conferma nelle plurime sommarie informazioni testimoniali raccolte e nelle varie acquisizioni documentali.

Con riguardo poi alle specifiche doglianze secondo cui la procura di Foggia non avrebbe sentito i signori Borsci, D'Amico e Nastasia « dopo che questi avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie » ed il giudice per le indagini preliminari di Foggia, nel giugno 2001, si sarebbe « rifiutato di sentire queste tre persone, perché confermassero quelle accuse, rinviando a giudizio Cirino Pomicino... », è emerso che tali ritrattazioni hanno formato oggetto di separato procedimento penale, n. 7239 del 1995, instaurato presso la procura della Repubblica di Lecce, competente ai sensi dell'articolo 11 codice di procedura penale, nei confronti dei pubblici ministeri di Foggia, dottor D'Amelio e Lucianetti, che avevano condotto le indagini: i tre succitati testi sostenevano, infatti, di aver reso, a suo tempo, dichiarazioni accusatorie nei confronti di Cirino Pomicino solo perché costretti dalle minacce dei magistrati inquirenti. Senonché, veniva rinviato a giudizio il solo dottor Lucianetti, in quanto, nelle more, era deceduto il dottor D'Amelio: il procedimento n. 7239 del 1995 si concludeva con sentenza di assoluzione del dottor Lucianetti emessa dal tribunale di Lecce, in data 31 marzo 1999 perché il fatto non sussiste, decisione confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 2 febbraio 2002.

Dall'esame del fascicolo del p.p. n. 753/93 si evince inoltre che i verbali delle dichiarazioni rese, innanzi all'autorità giudiziaria di Lecce dai tre testimoni citati sono stati acquisiti dal giudice per l'udienza preliminare di Foggia all'udienza del 1°

ottobre 1995; sicché all'epoca della richiesta di rinvio a giudizio, datata 19 giugno 1995, la Procura di Foggia non aveva a disposizione alcuna ritrattazione operata dai tre testi e, quindi, non poteva sorgere alcuna necessità di risentirli. Quanto infine alla condotta tenuta dal giudice per l'udienza preliminare di Foggia in merito all'asserito rifiuto di sentire i predetti testi, risulta che all'udienza preliminare in data 8 giugno 2001 né l'imputato né il suo difensore hanno richiesto l'escussione di quei testi, limitandosi in quella sede, a produrre documenti ed a chiedere l'interrogatorio dell'imputato, regolarmente espletato nella medesima udienza camerale. Destituite di ogni fondamento possono altresì, considerarsi le critiche dirette contro la motivazione del decreto di rinvio a giudizio, a fronte delle quali è sufficiente rilevare che trattasi di provvedimento per cui non è prevista, per legge, alcuna motivazione. L'udienza in data 8 giugno 2001 si è infatti conclusa con l'emissione del decreto che dispone il giudizio: il processo è stato rinviato al 24 ottobre 2002.

Tanto premesso, apparendo gli elementi conoscitivi acquisiti del tutto esaustivi ed in grado di suffragare una valutazione liberatoria sotto il profilo disciplinare, non si ravvisano le condizioni ed i presupposti per far luogo a provvedimenti di competenza di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere:*

se non ritenga opportuno individuare delle soluzioni alternative alla realizzazione di una terza galleria nel Gran Sasso;

se siano stati avviati studi e progettazioni per assicurare una maggiore sicurezza all'autostrada, ed al laboratorio di fisica nucleare, che evitino la costruzione del terzo traforo

quale sia l'impegno di spesa previsto per sostenere tale intervento. (4-03448)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in discussione, l'ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha comunicato quanto segue.*

In ottemperanza alla legge n. 366 del 1990, l'Anas congiuntamente all'istituto nazionale fisica nucleare, ha redatto il progetto definitivo comprendente la realizzazione di due nuove sale dei laboratori sotterranei del Gran Sasso, di un cunicolo di accesso nonché la sistemazione esterna per la configurazione del territorio alterato a seguito sia dei lavori delle gallerie autostradali e dei laboratori del Gran Sasso sia delle modificazioni conseguenti il progetto di che trattasi.

Su tale progetto il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali, si è espresso positivamente circa la compatibilità ambientale in data 12 agosto 1992 con DEC/VIA n. 1169 mentre il consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il definitivo parere positivo con voto n. 265 del 31 luglio 1998.

In data 16 maggio 2000 è stata convocata la conferenza dei servizi al fine del raggiungimento dell'intesa Stato-regioni ai sensi dell'articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

Detta conferenza, sospesa dal Presidente al fine di ricercare una soluzione unitaria tra tutti gli enti interessati, è stata nuovamente riconvocata in data 21 gennaio 2002.

Con decreto dipartimentale di questo Ministero, n. 1339 del 2002 del 6 maggio 2002, è stata autorizzata la realizzazione del cunicolo di servizio, rinviando quella delle due nuove sale all'acquisizione di nuovi dati da acquisire nel corso dei lavori di scavo.

Tali lavori sono stati anche previsti nella delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 tra le infrastrutture strategiche da realizzare (legge obiettivo), con un costo indicato in Miliardi euro 64,299.

L'ente stradale riferisce, inoltre, che il Tar dell'Abruzzo, nell'udienza del 9 ottobre 2001, ha accolto il ricorso proposto dalla provincia di Teramo per l'annullamento sia

della delibera Cipe, per la parte inerente i lavori del cunicolo di servizio, sia del decreto dipartimentale autorizzativo, avverso il quale l'Anas proporrà impugnativa.

Attualmente, per l'accesso e l'uscita dei laboratori vengono utilizzate corsie ricavate dal restringimento della carreggiata della canna sinistra Teramo-L'Aquila per una lunghezza di circa 1900 metri.

Tale soluzione costituisce un grave pericolo per la circolazione veicolare che, in una galleria della lunghezza di 10.300 metri, è costretta all'incanalamento su un'unica corsia di marcia con tutte le possibili conseguenze di incidentalità che tale manovra può comportare, esaltate dall'ambiente racchiuso del fornice.

L'Anas fa presente che in fase iniziale di costruzione dei lavori sotterranei, al fine di assicurare un livello minimo di sicurezza per gli addetti, furono predisposti doppi portoni taglia fuoco in entrata ed in uscita dai laboratori ed è stata realizzata, oltre alla condotta principale di areazione dei locali del diametro di 1500 millimetri, una condotta di emergenza con presa dall'esistente cunicolo lato Teramo dell'acquedotto del Ruzzo.

Al fine comunque di migliorare la sicurezza della galleria del Gran Sasso, l'Anas d'intesa con la prefettura di L'Aquila e con l'ispettorato regionale dei vigili del fuoco per l'Abruzzo, ha redatto un piano d'emergenza, effettuando peraltro una esercitazione nel giugno 2000 per verificarne le procedure.

L'ente stradale fa conoscere che ultimamente sono stati consegnati i lavori per l'adeguamento dell'impianto di alimentazione elettrica 20 chilowattora di ventilazione della galleria e, su richiesta del dipartimento nazionale della protezione civile, è stata posizionata una telecamera fissa di controllo dell'imbocco della galleria sinistra Teramo-L'Aquila per monitorare i mezzi in entrata.

Con nota del 5 settembre 2001, l'Anas ha rappresentato alla regione Abruzzo le problematiche e le iniziative riferite al cunicolo di servizio, ribadendo la necessità di eliminare l'elemento di criticità per la sicurezza,

rappresentato allo stato attuale dal restringimento di carreggiata all'interno della galleria.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere:

quali iniziative siano state assunte dall'Anas per assicurare una maggiore sicurezza stradale sulle strade che ricadono sotto la sua competenza;

quali siano gli importi dei finanziamenti che l'ente ha destinato alla messa in sicurezza delle strade statali;

se l'Anas disponga al suo interno di una direzione centrale deputata, in via principale, ad affrontare le tematiche inerenti l'incidentalità stradale;

quali forme di contrasto alla sinistralità siano state finora poste in essere dall'ente;

quali iniziative siano state assunte per fare della sicurezza stradale, all'interno dell'Anas, una delle priorità della sua politica aziendale. (4-02102)

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere:

se l'Anas abbia predisposto un sistema di monitoraggio degli incidenti stradali che si verificano sulle strade ricadenti sotto la sua diretta gestione;

in caso di risposta negativa, quali iniziative saranno poste in essere per l'acquisizione dei dati;

se non ritenga che il possesso di questo tipo d'informazioni consenta la puntuale individuazione dei tratti « a rischio » e la contestuale e mirata, predisposizione d'interventi atti a ripristinare condizioni di maggiore sicurezza stradale. (4-03168)

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere:

se non ritenga che la prospettata privatizzazione dell'Anas comporterà un inevitabile abbassamento dei livelli di sicurezza delle strade statali;

quali provvedimenti intenda assumere affinché l'ente nazionale continui ad assicurare iniziative a presidio della tutela e della sicurezza del demanio stradale.

(4-03863)

RISPOSTA. — *In riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, l'ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha fatto presente che nell'ambito del processo di ridefinizione dell'area tecnica della direzione lavori è stato costituito l'ufficio sicurezza infrastrutture deputato ad affrontare le tematiche inerenti l'incidentalità stradale.*

Attualmente l'Anas svolge il monitoraggio degli incidenti stradali con i tradizionali sistemi in uso degli organi di polizia e sistema sanitario nazionale.

L'ente stradale prevede, come obiettivi e strategie di intervento, in attuazione del Piano nazionale di sicurezza (articolo 32 legge n. 144 del 1999), la costituzione di particolari strutture di monitoraggio volte a creare un quadro conoscitivo sulla incidentalità e soprattutto sui fattori di rischio che la determinano.

La finalità di tali strutture è quella di individuare i sistemi infrastrutturali e di mobilità a massimo rischio per avere un quadro completo dell'incidentalità che consenta, attraverso la redazione di un piano di interventi, di individuare le priorità di tali interventi e, quindi, di attivarli.

L'ente stradale sottolinea, infatti, come la sicurezza ed il miglioramento del servizio all'utenza costituiscano obiettivo primario dell'Anas, anche nella nuova configurazione di società per azioni.

L'attuazione del decentramento ha assegnato all'Anas una rete stradale che, per importanza strategica dei collegamenti che per essa si realizzano, attribuisce all'Anas stessa un ruolo strategico nei processi di mobilità e nei collegamenti a livello europeo.

Gli obiettivi dell'Anas in tema di gestione e sicurezza stradale si potrebbero riassumere — secondo la stessa — come di seguito:

miglioramento della qualità e del livello di servizio della rete stradale esistente attraverso anche l'utilizzo delle nuove tecnologie, per gestire dinamicamente e attivamente i flussi veicolari; proposizione di progetti mirati ed integrati sulle infrastrutture tesi a migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione;

proposte d'investimenti mirati ad un'attività di marketing. Attività che dovrà avere una connotazione prevalentemente di mercato sulla base di una sorta di listino prezzi quantificante i costi delle prestazioni dell'ente da proporre all'esterno in regime di competitività;

costituzione di gruppi tecnico-amministrativi al fine di essere presenti sui mercati per l'attività di progettazione, direzione lavori, di realizzazione e di gestione di opere e soprattutto l'abbattimento degli elevati costi sociali indotti dall'incidentalità veicolare.

L'Anas informa che il nostro paese tra il 1972 e il 1988 è riuscito a ridurre il numero annuo di morti per incidenti stradali da 12.000 a 5.500 unità con una riduzione media del 2,2 per cento ogni anno, in linea con gli altri paesi europei.

Negli ultimi dieci anni, tuttavia, l'intensità della riduzione nel numero delle vittime è andata progressivamente calando e il tasso medio di riduzione è stato inferiore all'1 per cento annuo a fronte di una riduzione media del 2,4 per cento riscontrabile negli altri paesi comunitari.

A causa di questa diversa dinamica l'Italia, che negli anni settanta era uno dei quattro paesi europei con più elevati indici di sicurezza stradale, è diventata un paese con livelli di sicurezza medio-bassi.

Gli incidenti stradali non determinano solo un inaccettabile costo in termini di vite; da un punto di vista strettamente economico essi distruggono professionalità, causano inabilità temporanee che si traducono in giornate lavorative di lavoro perse,

assorbono un'ampia quota di risorse del sistema nazionale, impongono costi rilevantissimi alle famiglie delle vittime, danneggiano o distruggono quasi cinque milioni di autoveicoli ogni anno.

Anche il sistema delle imprese non è esente da questo tragico balzello, basti pensare che circa 1/3 dei morti e dei feriti è causato da incidenti stradali sul lavoro o durante il tragitto casa lavoro.

Tutti questi oneri, sommati insieme, determinano un costo sociale che nel 1997 ha sfiorato i 42.000 miliardi di lire.

Qualora perdurassero le attuali tendenze, il costo sociale degli incidenti stradali nel 2010 raggiungerebbe un valore di oltre 53.000 miliardi di vecchie lire.

Gli obiettivi del suddetto Piano nazionale di sicurezza stradale sono quelli di creare le condizioni per una mobilità sicura riducendo, da una parte, il drammatico tributo di vittime imposto dagli incidenti stradali e dall'altra gli ingenti costi sostenuti dallo Stato, sino alla riduzione del 40 per cento del numero di morti e feriti entro il 2010.

Il Piano comprende, sotto il profilo « logico-concettuale » tre comparti:

individuazione delle principali problematiche riguardanti lo stato e l'evoluzione della sicurezza stradale;

determinazione dei campi di intervento e delle strategie di contrasto volte a rimuovere i principali fattori di rischio;

sistema di misure e azioni per realizzare le strategie di contrasto dei fattori di rischio nell'ambito delle aree di intervento.

In tale contesto, l'individuazione formale dei comparti rappresenta l'espressione organizzativa dei principi di concertazione, sussidiarietà e partenariato e dà vita al presupposto operativo della fase di composizione e coordinamento delle diverse attività rivolte ad elevare i canoni di sicurezza lungo le arterie stradali.

In armonia con quanto stabilito nelle linee guida di detto Piano, l'ANAS ha da tempo proceduto alla redazione preliminare di uno studio di progetto sulle tecnologie

telematiche applicate al traffico, ove vengono trattate in maniera esaustiva le caratteristiche dei sistemi ITS (Intelligent Traffic System) nonché le implicazioni degli stessi sulla elevazione dei canoni recentemente affermato dal WERD nella riunione tenutasi a Bruxelles l'8 e il 9 marzo 2001.

L'ANAS rappresenta, infatti, che è intenzione del WERD, attraverso la costituzione di uno speciale sottogruppo sulla telematica, intraprendere iniziative sul sistema dei trasporti stradali del futuro ed in particolare sull'uso del succitato Sistema che migliori gli attuali standard sia per quanto riguarda la gestione sia per quanto riguarda la sicurezza stradale.

È noto come tali sistemi, sicuramente in combinazione con altri fattori, riescano non solo a migliorare la gestione del traffico (monitorare, controllare, gestire, pianificare, informare, prevedere) ma soprattutto come gli stessi aumentino i parametri di sicurezza. Basti pensare alle riduzioni di incidentalità ottenute in Finlandia, ove risulta sfiorare il 100 per cento ed in Germania ove sia il numero degli incidenti sia il numero delle persone coinvolte negli stessi supera il 30 per cento.

L'ANAS oltre a tale studio ha da tempo intrapreso iniziative in materia, svolgendo un ruolo di avanguardia, come:

applicazione del sistema e monitoraggio del traffico sul G.R.A di Roma, sulle vie consolari e sull'autostrada Roma-Fiumicino;

progetto interdirezionale SMART per la realizzazione di un sistema di valutazione e procedure di certificazione degli apparati per il monitoraggio e controllo del traffico;

progetto sistema ITS in Friuli-Venezia Giulia all'interno del progetto Europeo denominato «CORVETTE» il quale, attraverso un parziale finanziamento da parte della Comunità Europea, coinvolgerà le figure istituzionali interessate quali Ministero dell'interno, Regione, Comuni ecc. dando luogo ad uno scenario di partenariato dal quale non si può ora prescindere.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MESSA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono noti i principi liberistici dell'Unione europea sul divieto di pretesa pubblica di ogni gabella per condizionare l'esercizio di qualunque attività professionale, imprenditoriale lavorativa;

peraltro, il consiglio nazionale forense (CNF), che forma e custodisce l'albo degli avvocati cassazionisti, pretende da ciascuno degli avvocati che chiedono l'iscrizione in tale albo — come è loro diritto — una tassa di ben 516 euro, senza alcun rapporto con il costo della banale deliberazione «di massa» con la quale ogni mese vengono automaticamente iscritti decine di richiedenti, che debbono subire tale ingiusta, illegittima, condizionante e spropositata gabella, certamente non approvata da quei malcapitati contribuenti, né da alcuna assemblea di iscritti sul bilancio annuale, né da alcun organo vigilante, né stabilita da alcuna legge — ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione — nell'importo preteso, ovvero — quanto meno — sull'importo massimo pretendibile, o — pur meno — nei criteri oggettivi per determinare l'importo, onde evitare il rischio di abusi pretesivi;

mentre l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944 dispone, con grande rigore espressivo, che il finanziamento dei consigli degli ordini territoriali degli avvocati, tratto dai contributi annuali degli iscritti nei relativi albi, e — soprattutto — basato sull'importo complessivo delle spese «strettamente necessarie» al funzionamento di ciascuno di tali enti pubblici non economici, il successivo articolo 14 dello stesso decreto diversamente e con sconcertante laconicità, dispone in favore del consiglio nazionale che lo stesso, sovraneamente, quanto inammissibilmente, con potestà hegeliana «determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo»;

invero, il già richiamato articolo 23 della Costituzione riserva alla legge l'imponibilità di prestazioni patrimoniali, ma — come è pacifico in dottrina e come ha

ribadito la giurisprudenza (tra le altre: Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 1986) — affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario (come già sommariamente accennato) che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e all'applicazione del tributo o contributo: in particolare la legge deve indicare — tra l'altro — gli importi esigibili o, almeno, gli importi massimi pretendibili o — quantomeno — i principi per la determinazione oggettiva delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita; in pratica la legge deve individuare tutti gli elementi essenziali, affinché non vi sia la possibilità di arbitrii da parte dell'ente impositore;

in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale, assembleare di approvazione preventiva da parte degli onerandi, come nell'assemblea annuale di ogni ordine, dei costi e della (eventualmente) diversa contribuzione, come nel caso della pretesa del consiglio nazionale forense a carico sia degli iscritti nell'albo da tale ente formato e custodito, sia — in misura diversa — degli avvocati non iscritti in tale albo;

invero, dall'epoca della *Magna Charta* i contribuenti si sono conquistati il diritto di discutere l'entità e le modalità della propria contribuzione;

il detto C.N.F. (consiglio nazionale forense), senza rendere noto preventivamente il proprio bilancio sul quale basare la previsione (e poi il consuntivo) delle spese « strettamente necessarie » al proprio funzionamento [gli ultimi bilanci resi noti con la pubblicazione sulla rivista — assai poco diffusa ed ancor meno letta — « Rassegna forense » sono addirittura quelli del 2000 (consuntivo) e del 2001 (preventivo), ma siamo quasi a fine 2002], senza che i contribuenti (iscritti nel detto albo dei cassazionisti), approvino un tale bilancio, pretende potestativamente il contributo annuo di 51,6 euro da esso stesso consiglio nazionale forense, unilateralmente determinato a carico di circa 30.000

avvocati iscritti nel predetto albo dei cassazionisti tenuto dallo stesso consiglio nazionale forense;

la pretesa di pagamento è stata finora basata sul menzionato articolo 14, secondo comma, del detto decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944, che però era stato promulgato prima della Costituzione, la quale impone il principio della riserva di legalità nell'imposizione di tributi o contributi, con indispensabile predeterminazione di importi o aliquote massime, elementi che la detta disposizione non prevede; inoltre benché il ridetto articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 disponga che il consiglio nazionale « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo », il consiglio nazionale forense non si limita a pretendere il detto contributo dagli iscritti nell'albo dei cassazionisti (da esso stesso tenuto), ma pretende anche un contributo annuale di 25,83 euro (anche esso da sé, solitariamente, potestativamente determinato) dai circa 110.000 iscritti negli albi degli avvocati formati e custoditi dai consigli degli ordini (territoriali) degli avvocati, non anche iscritti nell'albo dei cassazionisti;

non soltanto il predetto articolo 14 del ridetto provvedimento legislativo indica quali obbligati alla contribuzione annuale al consiglio nazionale forense gli iscritti « nell'albo » (già onerati dalla cospicua contribuzione iscrivizionale) così nell'accezione di albo al singolare (dunque: l'« unico » albo dei cassazionisti, che è tenuto dallo stesso consiglio nazionale forense), ma tale soluzione è viepiù rafforzata dalla considerazione interpretativa che — al momento dell'emanazione del medesimo decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 — ciascuno dei consigli degli ordini (territoriali) degli avvocati formava e custodiva « due » albi, quello degli avvocati e quello dei procuratori legali (albo quest'ultimo poi abolito dalla legge solo pochi anni fa), sicché all'epoca con la dizione « albo » al singolare — riferita alla contribuzione annuale degli iscritti — il legislatore non poteva

riferirsi che all'albo (dei cassazionisti) tenuto dal consiglio nazionale forense e giammai di due albi tenuti dai circa 160 consigli degli ordini territoriali, né potrebbe farisaicamente darsi una interpretazione estensiva di una disposizione che dispone oneri a carico di cittadini;

sarebbe inconferente tentare di giustificare la pretesa di tali contribuzioni con la potestà di regolamentazione normativa riconosciuta ai consigli nazionali, sia perché una tale regolamentazione non potrebbe giammai venir emanata in sprezzo al sistema legislativo e soprattutto costituzionale vigenti — dopo l'intervenuta evoluzione democratica e costituzionale del nostro Paese, in tema di onerabilità del cittadino contribuente — sia perché una cosa è la regolamentazione di aspetti procedurali dello specifico settore professionale trascurati dalla formazione primaria e secondaria, altra cosa è la contribuzione finanziaria accollabile — ormai — soltanto a determinate condizioni, quali la riferibilità alle spese strettamente indispensabili al funzionamento dell'ente, l'approvazione (come in qualunque ordine territoriale, così come in qualunque società o associazione o qualunque condominio) degli interessati onerandi, approvazione della riferibilità legale e delle effettiva indispensabilità di tali spese, così come dell'entità (in ipotesi, vari importi diversi) della conseguentemente ripartita contribuzione individuale;

non meno inaccettabile sarebbe un tentativo di giustificare la antistorica potestà, sovrana ed incontrollata, di determinazione unilaterale di un contributo annuale a carico perfino dei non iscritti nell'albo dei cassazionisti, con la considerazione che il consiglio nazionale forense con alcune delle sue attività (giurisdizione speciale, predisposizione delle tariffe), rende un servizio anche agli avvocati non cassazionisti (che, dunque, per tale motivo dovrebbero « pagare »), poiché — anzitutto — le pubbliche istituzioni trovano la ragione del finanziamento delle loro strutture nella resa di un servizio alla collettività e non un servizio sindacale, in se-

condo luogo perché alcune attività del consiglio nazionale forense — quale l'espressione di pareri non vincolanti sul tema della giustizia — non sono « a beneficio » degli avvocati (cassazionisti e non), mentre la formazione e la custodia dell'albo dei cassazionisti è una funzione che riguarda solo tale categoria di professionisti e — semmai — anche i loro clienti, tenendo anche conto che i consigli degli ordini (territoriali), finanziati dalla contribuzione dei « loro » iscritti, svolgono purtuttavia — senza retribuzione — numerose incombenze a favore della collettività; risalta così che la natura della legittimazione passiva dei contribuenti di una istituzione pubblica non è direttamente correlata alla fruibilità dell'attività della stessa, sicché non risulta utile — per la tesi della pretesa legittimazione passiva dei non cassazionisti a subire anche essi l'onere della contribuzione annuale al consiglio nazionale forense — la considerazione che « alcune » delle attività istituzionali dello stesso — ma non tutte — possano riguardare alcuni degli appartenenti alla categoria dei non cassazionisti; infine, la tesi della pretesa legittimazione passiva degli iscritti negli albi forensi territoriali non cassazionisti non potrebbe estendersi agli avvocati (non cassazionisti) iscritti negli elenchi speciali (di appartenenti ad uffici legali di enti pubblici e di professori universitari a tempo pieno), né ai praticanti avvocati iscritti nel relativo registro, non potendosi in tali casi onerare chi neppure è iscritto in un « albo », così però con risultato clamorosamente incostituzionale, seguendo la peggiore, forzata interpretazione del ridetto articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944. Se è incredibile e certamente incostituzionale (oltre che sicuramente contrario ai principi dell'Unione europea sul divieto di ogni gabella per esercitare qualunque attività lavorativa) che il consiglio nazionale forense — senza che il suo bilancio venga approvato da chicchessia (né — comunque — dall'assemblea degli iscritti nel suo albo dei cassazionisti) — pretenda 51,6 euro dagli iscritti nel detto suo albo (e addirittura dagli avvocati non

iscritti a quell'albo 25,83 euro), è ancor più abusivo che lo stesso consiglio nazionale forense così lautamente dotato di enormi disponibilità finanziarie (pur essendo gratuitamente « alloggiato » nell'edificio del Ministero della giustizia e anche dotato di altri mezzi a carico dello Stato), si consenta e si sia consentito di svolgere costose attività non attribuitegli dalla legge, quali relazioni internazionali, acquisto a suon di miliardi di due enormi appartamenti nel cuore irraggiungibile della Roma barocca, tuttora e da oltre due anni quasi del tutto inutilizzati;

nella detta, sbalorditiva situazione lo stesso consiglio nazionale forense, pur determinando i contributi annuali a carico dei cassazionisti, si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati — cassazionisti e non — di fori cronicamente « morosi » (come quello di Velletri ed altri anche di maggiori dimensioni) sull'ingiusta gabella, limitandosi — dove ha potuto — ad accettare dai Consigli dei relativi Ordini importi potestativamente assai ridotti a saldo e stralcio (Napoli, Locri, eccetera), evidentemente non osando affrontare il problema dell'abusività della pretesa, ma così ingiustamente favorendo — con inammissibile attitudine « all'inerzia e allo stralcio » — gli appartenenti a tali ultimi Fori, e — ancor più — i cronicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da consigli degli ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui;

avverso tale situazione si è apertamente ribellato l'ordine degli avvocati di Roma che, già nell'assemblea sul bilancio del 13 luglio 2001, aveva invitato il proprio consiglio ad approfondire la legittimità e — comunque — la liceità delle pretese contributive del consiglio nazionale forense con conseguente deliberazione consiliare del 20 dicembre 2001 di non « raccogliere alcun contributo a carico dei non cassazionisti ed a favore del consiglio nazionale forense;

si ha notizia che, dopo eloquentemente lunga inerzia (certamente dovuta

alla insicurezza per la insostenibilità giuridica della pretesa) nel mese di agosto 2002 l'allora presidente del consiglio nazionale forense ha scritto individualmente agli avvocati non cassazionisti romani, invitandoli al pagamento di 25,83 euro tentando ingiustamente così di debellare la più autorevole (e unica apertamente e motivatamente dichiarata) retinenzia di un Consiglio a raccogliere il contributo ridotto, onde tentare esso consiglio nazionale forense di evitare la diffusione della argomentata consapevolezza della non debenza, ponendo vessatoriamente ciascun avvocato romano non cassazionista nella penosa condizione di dover pagare i 25,83 euro, per non affrontare l'alternativa di un più costoso giudizio per contestare l'ingiusta pretesa —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare con la massima urgenza affinché il consiglio nazionale forense sia finanziato con soluzioni e metodi europeisticamente e costituzionalmente legittimi anche alla luce delle iniziative ad impulso d'ufficio delle magistrature competenti per le pretese avanzate, delle croniche morosità tollerate e gli « abbuoni » di pagamenti concessi e della persecuzione iniziata nei confronti dei circa 12.000 avvocati romani non cassazionisti. (4-03893)

RISPOSTA. — *La titolarità della potestà impositiva in capo ai consigli nazionali di imporre un contributo annuale a carico degli iscritti all'albo è attribuita specificatamente dall'articolo 14 decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, il cui secondo comma dispone che « i consigli nazionali determinano la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento ». È dunque realizzato il principio costituzionale (articolo 23 Costituzione) per cui ogni imposizione deve essere prevista dalla legge.*

In relazione alla riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, si osserva inoltre che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 reca il riferimento ad un certo criterio

generale, di tipo funzionale, per la fissazione del contributo: il contributo è infatti determinato « per le spese del proprio funzionamento ». La legge cioè, indica nelle spese da sostenersi per l'esercizio delle funzioni il criterio di riferimento generale che permette di ritenere soddisfatta anche la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, unanimemente considerata come riserva di legge relativa (e cioè la legge fissa i principi entro i quali altre fonti subordinate possono intervenire normativamente).

È vero che si tratta di norme promulgate prima della entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, ma non v'è dubbio che il riferimento alla contribuzione a carico degli iscritti, anche là dove è usato il termine « tassa » (articolo 7), risulta conforme al dettato costituzionale, in quanto espressione del principio generale di solidarietà che informa la struttura degli enti rappresentativi di professionisti.

Analoghe disposizioni vigono, infatti, per gli altri ordini professionali.

In senso contrario non sembrano invocabili i principi sopranazionali dettati in ambito europeo, in quanto il mantenimento degli ordini professionali esistenti, necessariamente implica la possibilità che detti enti esercitino le proprie prerogative, e realizzino — attraverso quelle — le funzioni ad essi attribuite dalla legge, dalle quali sono evidentemente espunte quelle contrastanti con il principio di libera circolazione dei servizi.

In merito poi all'affermazione che in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale di approvazione preventiva da parte degli onerandi, si evidenzia che tale prospettazione applica a determinazioni di tipo pubblicistico criteri e istituti propri degli enti di diritto privato (associazioni e/o società commerciali); viene inoltre fatto cenno ad una « assemblea annuale di ogni ordine territoriale » con compiti di approvazione preventiva da parte degli onerandi che non è dato di rintracciare nella legislazione vigente in materia.

Si noti che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 382 del 1994 dispone per tutti i consigli nazionali di tutte le professioni (e

per gli avvocati tale articolo è richiamato espressamente dal successivo articolo 18).

Per quanto sopra, il consiglio nazionale forense ha sempre determinato il contributo dovuto dagli iscritti all'albo degli avvocati e ciò è avvenuto senza contestazioni, sia per quanto riguarda l'imposizione, che per quanto riguarda la misura del contributo (da ultimo, euro 25,8 per tutti gli avvocati; euro 51,6 per gli avvocati cosiddetti cassazionisti). I consigli dell'ordine hanno sempre riscosso questi contributi e li hanno poi trasmessi al consiglio nazionale trattenendo una piccola percentuale per le spese (5 per cento).

Tanto premesso, senza alcuna preventiva comunicazione, il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ha dichiarato ai propri iscritti che non avrebbe più raccolto l'importo spettante al consiglio nazionale forense (euro 25,8) ritenendolo non dovuto: secondo il consiglio dell'ordine di Roma, infatti, l'articolo 14 si dovrebbe interpretare in senso restrittivo, laddove si fa riferimento al contributo a carico degli iscritti « all'albo » (e non agli albi), il che indicherebbe che il legislatore avrebbe inteso contemplare non gli iscritti in tutti gli albi degli avvocati ma solo quelli relativi all'albo tenuto dal consiglio nazionale stesso, e cioè l'albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

Tale interpretazione non appare condivisibile per una serie concorrente di motivi.

Anzitutto l'interpretazione corretta della norma non permette distinzioni tra « albi », perché l'articolo 14 riferendosi a tutte le professioni indica sostanzialmente tutti gli iscritti di quella professione. Tale norma riguarda infatti una serie ampia di categorie professionali, elencate nell'articolo 1, e si applica alla professione di avvocato in virtù del richiamo operato dall'articolo 18. La normativa in questione, dunque, riguarda tutte le categorie professionali organizzate in albi, sia l'albo unico, locale o nazionale. La dicitura utilizzata dall'articolo 14 deve essere pertanto intesa in senso generico, come riferita a tutti gli iscritti (nell'albo, ove questo sia unico, o negli albi, ove questi siano molteplici).

L'imposizione prevista dall'articolo 14 non è l'unica perché in favore dei consigli dell'ordine locali dispone anche l'articolo 7 per cui « nei limiti strettamente necessari » ogni consiglio può porre una tassa per l'iscrizione; si precisa poi che nessun pagamento oltre quelli previsti nel citato decreto (cioè quelli previsti nell'articolo 7 e nell'articolo 14) può essere posto a carico degli iscritti. Ciò conferma dunque ancora una volta che l'articolo 14 permette ai consigli nazionali di richiedere il contributo a tutti gli iscritti.

Vi è ancora un argomento « comparatistico ».

Non è dato di rilevare alcun caso di ordinamento professionale nel quale gli iscritti negli albi locali non versino contributi al rispettivo consiglio nazionale, o, viceversa, consigli nazionali che non esigano contributi dagli iscritti negli albi locali. Spesso, anzi, gli iscritti negli albi locali sono gli unici che possono contribuire al funzionamento del consiglio nazionale, non esistendo albi specifici presso il consiglio nazionale (come nel caso del CNF).

Può essere interessante esaminare alcuni ordinamenti professionali anche successivi al decreto legislativo citato. Tra questi, l'ordinamento della professione di dottore commercialista (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067) e l'ordinamento della professione di ragioniere (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068), che dispongono, nella medesima formulazione, che il consiglio nazionale « determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese del proprio funzionamento ».

Si osserva poi che il contributo richiesto annualmente dal CNF agli avvocati italiani risulta essere di misura assai modesta, di gran lunga inferiore rispetto a quanto altri consigli nazionali sono soliti richiedere agli appartenenti alle rispettive categorie professionali.

Oltre ai riferimenti normativi citati, il fondamento del potere impositivo del consiglio nazionale nei confronti degli appartenenti alla categoria degli avvocati può essere validamente ricollegato alle funzioni

esercitate nell'interesse della categoria, tra le quali spicca innanzitutto la funzione di rappresentanza istituzionale, alla quale si riconduce la funzione consultiva e di interlocuzione con le istituzioni politiche ed amministrative. Né poi va dimenticata la funzione giurisdizionale (che ovviamente non si esplica soltanto nei confronti dei cassazionisti ma nei confronti di tutti gli avvocati).

Lo stesso può dirsi per il ruolo svolto dal C.N.F. nel procedimento di elaborazione delle tariffe per tutti gli avvocati, per assicurare la formazione iniziale e la formazione permanente e per quant'altro è riferito ai compiti istituzionali del consiglio.

È inoltre significativo ricordare che quando vengono a determinarsi conflitti tra gli iscritti e i consigli dell'ordine territoriali (quando ad esempio gli iscritti non pagano i contributi dovuti ai consigli dell'ordine) interviene in loro difesa lo stesso consiglio nazionale. Si veda, ad esempio, tra le numerosissime, le decisioni del consiglio nazionale forense 24 giugno 1999, n. 81, con le quali il consiglio nazionale ha sanzionato i comportamenti illegittimi degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti ai consigli degli ordini locali, affermando ripetutamente che pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia al versamento dei contributi, anche se arretrati, previsti dal decreto-legge n. 382 del 1944 a favore del consiglio dell'ordine locale (nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato sino al pagamento dei contributi dovuti).

Pur nella ovvia scarsezza di riferimenti giurisprudenziali (il principio non era mai stato contestato fino ad ora) non è esatto affermare che non esista giurisprudenza sul potere impositivo dei consigli nazionali. In un caso relativo al mancato pagamento di contributi a favore di un consiglio locale degli ingegneri, le sezioni unite della suprema Corte di cassazione hanno avuto modo di argomentare sul potere impositivo degli ordini, e sulla procedibilità disciplinare a carico degli iscritti che non paghino i contributi per gli organi locali ma anche quelli per gli organi nazionali. Con sentenza

n. 11622 del 21 novembre 1997 la suprema corte ha affermato che « da queste norme si trae che, se l'iscritto non versa nei termini stabiliti i contributi determinati dal consiglio dell'ordine e dal collegio nazionale, contributi tra i quali rientra la tassa annuale, in suo confronto può essere adottato un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma debbono essere osservate le forme del procedimento disciplinare ». La lettura della sentenza segnala come la Corte, nella sua composizione più adatta alla funzione normofilattica, abbia interpretato chiaramente le norme in esame nel senso che i contributi dovuti dagli iscritti negli albi sono sia quelli di cui all'articolo 7 decreto legislativo citato, destinati alle istanze locali, sia quelli dovuti ai sensi dell'articolo 14 decreto legislativo citato, e destinati alle istanze nazionali, e che alla violazione di entrambi tali obblighi consegue l'esercizio dell'azione disciplinare.

Va inoltre sottolineato che il bilancio del CNF, redatto secondo le disposizioni vigenti in materia, è comunicato alla Corte dei conti e viene pubblicato per intero, anno per anno, nella rivista « rassegna forense ».

Non corrisponde poi al vero che il consiglio nazionale forense si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati cassazionisti e non — di fori cronicamente « morosi », limitandosi, dove ha potuto, ad accettare dai consigli dei relativi ordini importi assai ridotti a saldo e stralcio, evidentemente non osando affrontare il problema della incostituzionalità della pretesa, ma così ingiustamente favorendo gli appartenenti a tali ultimi ordini territoriali, e — ancor peggio i cronicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da consigli degli ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui.

Il caso di Roma è assolutamente unico. In passato si sono verificati e ancora si verificano ritardi nei trasferimenti da parte di alcuni consigli, poi regolarmente saldati, ma non è mai stata messa in dubbio la legittimità dell'imposizione.

In conclusione si osserva che la contestata illegittimità dell'articolo 14 citato è contraddetta dalla puntuale applicazione di tale normativa in sede giudiziaria e che l'interpretazione sostenuta dal consiglio nazionale forense è stata da ultimo confortata dalla pronunzia delle sezioni unite della Corte di Cassazione dianzi citata.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

OLIVERIO. — Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

nelle settimane scorse gli organi di informazione hanno dato notizia della costruzione di una centrale termoelettrica a metano nella piana di Sibari e precisamente in località « Doria » del comune di Cassano Ionio (Cosenza);

come è noto la piana di Sibari è un'area a particolare vocazione agricola ed è sede di un sito archeologico di grande interesse e valore storico e culturale che insiste proprio nel territorio del comune interessato dal progetto della centrale;

la piana di Sibari è, altresì, un'area di notevole interesse turistico. Infatti, in questi anni si è registrata una crescita del turismo che se opportunamente organizzata e valorizzata potrebbe costituire un notevole fattore di sviluppo e di crescita dell'occupazione;

nella legge Finanziaria per il 2001, approvata dal Parlamento nel dicembre del 2000, è stato destinato uno specifico finanziamento per la costruzione a Sibari di una infrastruttura aeroportuale. Tale finanziamento è stato successivamente integrato da ulteriore destinazione di risorse da parte della regione ed è stato ricompreso tra le infrastrutture oggetto dell'intesa istituzionale di programma sottoscritta di recente tra il Governo e la regione Calabria. Tali decisioni sono state assunte nel rispetto ed in attuazione del

Piano regionale dei Trasporti, approvato dal consiglio regionale della Calabria;

la nuova centrale termoelettrica, che dovrebbe sorgere a poca distanza dal sito dove è prevista la realizzazione dell'aeroporto, confliggerebbe fortemente con detto progetto;

le notizie della costruzione di una nuova centrale termoelettrica, a pochi chilometri di distanza dall'esistente centrale termoelettrica di Rossano Calabro (Cosenza), ha destato perplessità ed ha suscitato vaste proteste da parte delle comunità locali, di organizzazioni sociali e di numerose istituzioni a diversi livelli —

se non ritengano di dover assumere provvedimenti urgenti per sospendere la realizzazione di una centrale termoelettrica a metano nel comune di Cassano Ionio;

se non ritengano di dover esaminare con maggiore attenzione il progetto in questione con particolare riferimento alle implicazioni negative che detto impianto potrebbe avere particolarmente nella piana di Sibari, considerate le vocazioni di sviluppo agricolo e turistico della stessa;

se siano stati acquisiti i pareri del comune di Cassano Ionio e di altri Enti Locali eventualmente interessati, delle Sovrintendenze ai beni ambientali ed ai beni archeologici;

quale sia stato il parere della Regione Calabria le cui competenze in materia di energia sono particolarmente rilevanti e vincolanti. (4-04219)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in discorso si rappresenta quanto segue.*

È da premettere che, ai generali obiettivi di diversificazione delle fonti primarie di energia e di riduzione dei costi nella produzione di energia elettrica i quali da lungo tempo costituiscono vincoli strutturali del sistema elettrico nazionale, si è aggiunta di recente la necessità del rafforzamento del parco di generazione al fine di evitare crisi

ed interruzioni di energia elettrica, soprattutto nel prossimo triennio.

Per far fronte a tale emergenza nel medio termine, il Governo ha adottato il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, (cosiddetto decreto «sblocca centrali», che ha permesso di ricondurre in un unico procedimento, dai tempi certi e definiti, la valutazione delle varie iniziative energetiche proposte per nuove centrali, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto medesimo. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pregiudiziale espletamento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e al raggiungimento di un'intesa con la Regione interessata; inoltre nel corso del procedimento, sono obbligatoriamente raccolti i pareri motivati del comune e della provincia nel cui territorio ricade l'impianto.

Peraltro, nel mese di settembre dello scorso anno è stato sancito un accordo tra Governo, regioni, province, Comuni e Comunità montane per «l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica», in cui sono individuati criteri generali di valutazione dei progetti presentati per l'autorizzazione e definite linee comuni per l'espletamento delle attività amministrative di rispettiva competenza, in materia di produzione di energia elettrica.

Per quanto riguarda specificatamente l'insediamento di un impianto di produzione di energia elettrica nel territorio del comune di Cassano allo Jonio, Provincia di Cosenza, si fa presente che si tratta ancora di un'ipotesi e non di un'opera in costruzione, come riportato nell'interrogazione, in quanto il procedimento amministrativo per la valutazione del progetto è ancora in corso. Infatti a seguito della richiesta delle società Ansaldo Energia S.p.A. e International Power PLc, nel mese di luglio dello scorso anno si è tenuta la prima riunione della Conferenza di servizi convocata per la valutazione dell'iniziativa consistente nella realizzazione di una centrale a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 760 megawatt, da realizzare nel territorio del

Comune di Cassano allo Jonio unitamente ad un metanodotto della lunghezza di circa 3 chilometri ed un elettrodotto della lunghezza di circa 4 chilometri. Il resoconto verbale della riunione è stato inviato a tutte le Amministrazioni interessate in data 25 luglio 2002. Alla conferenza partecipano, tra gli altri, la Regione e gli enti locali competenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali a sua volta supportato dalle valutazioni sul territorio effettuate dalle competenti sovrintendenze.

Nel corso della riunione sopra richiamata il sindaco del comune di Cassano allo Jonio ha espresso interesse per la realizzazione dell'iniziativa e ha confermato che il sito è in zona D del PRG (zona industriale) e che si inserisce in un contesto prevalentemente agricolo con coltivazioni serricole (ad oggi circa 30.000 metri quadri), con imprenditori interessati alla disponibilità di calore che la società potrebbe fornire con la centrale; ha richiesto però assicurazioni sulla compatibilità tra le opere da realizzare con il costruendo aeroporto. Lo stesso, sindaco ha informato i presenti alla riunione, di aver ricevuto l'incarico dalla Provincia di Cosenza a riferire che la stessa non ravvisava, allo stato, elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto. Tale posizione è stata poi modificata dalla delibera n. 413 del 15 ottobre 2002 con la quale la Provincia di Cosenza ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto in quanto lo stesso si porrebbe in contrasto con la vocazione agricolo-turistica della zona interessata. Riguardo la compatibilità tra il progetto in parola e il previsto aeroporto, saranno acquisite nel corso del procedimento le opportune verifiche, anche da parte degli Enti preposti alla sicurezza aerea.

In ogni caso, l'insieme delle osservazioni di carattere ambientale evidenziate dall'interrogante saranno oggetto della valutazione dell'impatto ambientale per la cui istruttoria tecnica è preposta una apposita commissione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Solo nel caso di favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, le amministrazioni direttamente

interessate saranno successivamente chiamate ad esprimere le rispettive determinazioni e la regione in particolare chiamata ad esprimere l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002, elemento necessario per il rilascio dell'autorizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

PALMA. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 76-bis commi 4 e 5 ordinamento giudiziario dispone che alla Direzione nazionale antimafia « sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzioni di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata » e che, ai fini della nomina di sostituti, « l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali »;

la citata disciplina, oltre a garantire che la scelta tra i magistrati che aspirano a prestare servizio presso la Direzione nazionale antimafia sia guidata da criteri di massima professionalità, è finalizzata a realizzare la massima trasparenza in quanto impone una valutazione comparativa tra i vari aspiranti fondata quasi esclusivamente sulla specificità delle attitudini maturate (non a caso il criterio dell'anzianità, di regola prevalente, viene considerato del tutto sussidiario);

nonostante quanto sopra è invalsa la prassi di assegnare alla Direzione nazionale antimafia magistrati rientranti dal fuori ruolo e di procedere alla relativa nomina sulla base di un concorso virtuale che, proprio per la sua virtualità, non pare garantire le esigenze di trasparenza e, ciò che più rileva, facendo venir meno la valutazione comparativa con altri aspiranti (ad esempio quelli che hanno presentato domanda per precedenti assegnazioni ovvero quelli che avrebbero intenzione di presentarla se il posto venisse regolarmente messo a concorso), si pone

in oggettivo contrasto con le pur perseguite ragioni di professionalità;

tale prassi appare ancor meno condivisibile ove si pensi che la Direzione nazionale antimafia è l'ufficio del pubblico ministero cui sono devolute le competenze e le funzioni di coordinamento e di impulso nella tanto delicata materia della criminalità organizzata mafiosa —

quali valutazioni intenda esprimere su quanto sopra esposto e quali iniziative anche di carattere nominativo, intenda adottare per evitare che il protrarsi della citata prassi possa indebolire l'azione devoluta alla Direzione nazionale antimafia. (4-01215)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in discorso, si rappresenta che le censure espresse in merito ai criteri e modalità di nomina dei sostituti addetti alla direzione nazionale antimafia attengono a procedura di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, così come espressamente stabilito dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'Ordinamento giudiziario.

Soltanto il procuratore nazionale antimafia è nominato con la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dunque previa concertazione da parte del Ministro della Giustizia.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

PASETTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è nella fase conclusiva lo studio dei decreti attuativi della legge delega al Governo relativa alla revisione del codice della strada;

da quanto è stato rilevato dalla associazione italiana familiari e vittime della strada, il 70 per cento dei morti sulla strada è dovuto all'eccesso di velocità dei veicoli e che il maggior numero degli incidenti correntemente denominati « più

gravi », nella gran parte dei casi sono causati da comportamenti sbagliati degli utenti delle strade;

gli ultimi ritrovati della tecnica consentono un maggiore e diffuso controllo del rischio sulle strade, ad esempio introducendo non solo all'interno dei centri storici ma anche sulle autostrade sulle strade statali, sulle strade provinciali e locali ad alto rischio i cosiddetti controlli telematici, e visto che, da quanto riportato nel libro bianco dei trasporti della commissione europea parte del costo dell'investimento statale in tali strumenti può godere dei finanziamenti europei finalizzati al potenziamento del sistema di prevenzione degli incidenti stradali —

cosa abbia fatto o cosa intenda fare affinché i controlli telematici vengano introdotti in forma diffusa nelle tratte stradali più rischiose del territorio nazionale. (4-02740)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in discorso, si comunica che le iniziative già intraprese per introdurre la possibilità di attuare controlli telematici, anche sulle autostrade e sulle altre strade extraurbane, per individuare e punire i comportamenti più pericolosi per la sicurezza stradale, sono quelle contenute nel decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168.

Analoga iniziativa è prevista in attuazione della legge di delega al Governo per le modifiche da apportare al vigente codice della strada il cui disegno di legge è in corso di esame presso il Parlamento.

L'ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, riferisce che, al fine di ridurre il numero degli incidenti stradali e per attuare il piano di sicurezza stradale 1997-2001 della comunità europea, è stata varata la legge 144 del 17 luglio 1999, che all'articolo 32 istituisce il piano nazionale della sicurezza stradale.

Gli obiettivi di tale piano sono quelli di creare le condizioni per una mobilità sicura riducendo, da una parte, il drammatico tributo di vittime imposto dagli incidenti stradali e dall'altra gli ingenti costi soste-

nuti dallo Stato, sino alla riduzione del 40 per cento del numero di morti e feriti entro il 2010.

In armonia con quanto stabilito nelle linee guida di detto piano, Anas ha da tempo proceduto alla redazione preliminare di uno studio di progetto sulle tecnologie telematiche applicate al traffico, ove vengono trattate in maniera esaustiva le caratteristiche dei sistemi Its (Intelligent Traffic System) nonché le implicazioni degli stessi sulla elevazione dei canoni recentemente affermato dal Werd nella riunione tenutasi a Bruxelles l'8 e il 9 marzo 2001.

L'Anas rappresenta, infatti, che è intenzione del Werd, attraverso la costituzione di una speciale sottogruppo sulla telematica, intraprendere iniziative sul sistema dei trasporti stradali del futuro ed in particolare sull'uso del succitato sistema che migliori gli attuali standard sia per quanto riguarda la gestione sia quelli relativi alla sicurezza stradale.

È noto come tali sistemi, sicuramente in combinazione con altri fattori, riescano non solo ad elevare la gestione del traffico (monitorare, controllare, gestire, pianificare, informare, prevedere) ma soprattutto come gli stessi aumentino i parametri di sicurezza. Basti pensare alle riduzioni di incidentalità ottenute in Finlandia, ove risulta sfiorare il 100 per cento ed in Germania ove sia il numero degli incidenti sia il numero delle persone coinvolte negli stessi superano il 30 per cento.

L'Anas, oltre a tale studio, ha da tempo intrapreso iniziative in materia, svolgendo un ruolo di avanguardia, quali:

applicazione del sistema e monitoraggio del traffico sul grande raccordo anulare di Roma, sulle vie consolari e sull'autostrada Roma-Fiumicino;

progetto interdirezionale Smart per la realizzazione di un sistema di valutazione e procedure di certificazione degli apparati per il monitoraggio e controllo del traffico;

progetto sistema Its in Friuli Venezia Giulia all'interno del progetto Europeo denominato « Corvette » il quale, attraverso un parziale finanziamento da parte della

comunità europea, coinvolgerà le figure istituzionali presenti quali Ministero dell'interno, regione, comuni ecc, dando luogo ad uno scenario di partenariato dal quale non si può ora prescindere.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

RANIERI e MASTELLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel settembre del 1993 tre persone dichiararono alla procura di Foggia che avrebbero dovuto versare nel 1991 all'allora ministro del bilancio, Cirino Pomicino, una somma di denaro per l'appalto dei lavori della discarica di Vieste e, non avendolo trovato al Ministero ove si sarebbero recate, avrebbero consegnato poi tale somma ad altre persone perché a loro volta la consegnassero;

tali persone hanno, in seguito, negato tassativamente questo episodio;

nel 1995 davanti alla Procura della Repubblica di Lecce e nel 1998 dinanzi al Tribunale di Lecce queste stesse persone ritrattano le accuse nei confronti di Cirino Pomicino dichiarando di non averlo mai conosciuto —:

se risponda al vero che in otto anni la Procura di Foggia non mai interrogato Cirino Pomicino né ha mai cercato riscontri di qualsiasi genere dalle accuse lanciate nel 1993 né ha mai sentito le predette tre persone dopo che le stesse avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie;

se risponda altresì al vero che nel giugno del 2001 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia si è rifiutato di sentire queste tre persone, perché confermassero quelle accuse, poi ritrattate, rinviando a giudizio Cirino Pomicino per il reato di concussione in danno di Ottavio Pisante che a sua volta non ha mai accusato l'ex ministro del bilancio motivando tale decisione con le

«funzioni di controllo e autorizzazione» che il Pomicino aveva nella sua qualità di deputato della Repubblica;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare in merito. (4-01831)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in discorso, si premette che sono stati acquisiti i necessari chiarimenti dalla dottoressa Irene Lilliu, sostituto procuratore che rappresenta il pubblico ministero nel dibattimento del processo n. 753 del 1993, pendente innanzi alla I sezione penale del tribunale di Foggia nei confronti di Paolo Cirino Pomicino per il reato di concussione commesso, nel luglio del 1991, in concorso con altre persone (imputate in separato procedimento penale) ai danni dei legali rappresentanti di due società, Emit spa e Sad srl, asseritamene costretti a promettere e versare il 5 per cento dell'importo di un appalto relativo ai lavori di adeguamento della discarica comunale di Vieste. Detto procedimento è stato istruito, in fase di indagini preliminari, dai dottori Roccantonio D'Amelio e Massimo Lucianetti ed è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio, emessa in data 19 giugno 1995, nei confronti dello stesso Pomicino.*

Riguardo all'asserzione secondo la quale in otto anni Cirino Pomicino non sia mai stato interrogato dalla procura della Repubblica di Foggia, si precisa che nel corso delle indagini preliminari effettivamente il suddetto indagato non risulta essere stato sottoposto ad interrogatorio del Pubblico Ministero: d'altro canto, non vigeva, all'epoca, alcun obbligo di far precedere la richiesta di rinvio a giudizio dall'invito a presentarsi (prescrizione introdotta dall'articolo 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997, n. 234, poi modificata e sostituita dall'articolo 17, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479); a ciò si aggiunga che dalla data di celebrazione della prima udienza preliminare del 30 settembre 1996 il procedimento de quo ha subito una serie di rinvii dovuti, oltre che ad un'istanza di rimessione presentata dalla difesa dell'imputato, al legittimo impedimento per certificate patologie che non consentivano al

Pomicino di presenziare alle udienze. Da ultimo, l'udienza preliminare celebrata in data 11 maggio 2001, è stata rinviata all'8 giugno 2001, data in cui l'imputato veniva interrogato, su sua richiesta, dal pubblico ministero e dal giudice per l'indagine preliminare.

Riguardo all'ulteriore doglianza, secondo cui la Procura di Foggia non avrebbe mai cercato «riscontri di qualsiasi genere» alle originarie dichiarazioni accusatorie rese dalle tre persone menzionate nell'interrogazione nei confronti del Pomicino, in relazione al fatto-reato oggetto del procedimento, è emerso che quelle dichiarazioni hanno in realtà trovato conferma nelle plurime sommarie informazioni testimoniali raccolte e nelle varie acquisizioni documentali.

Con riguardo poi alle specifiche doglianze secondo cui la Procura di Foggia non avrebbe sentito i tre testi «dopo che questi avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie» ed il giudice per l'indagine preliminare di Foggia, nel giugno 2001, si sarebbe «rifiutato di sentire queste tre persone, perché confermassero quelle accuse, rinviando a giudizio Cirino Pomicino...», è emerso che tali ritrattazioni hanno formato oggetto di separato procedimento penale, n. 7239 del 1995, instaurato presso la procura della Repubblica di Lecce, competente ai sensi dell'articolo 11 codice di procedura penale nei confronti dei pubblici Ministeri di Foggia, dottori D'Amelio e Lucianetti, che avevano condotto le indagini: i tre succitati testi sostenevano, infatti, di aver reso, a suo tempo, dichiarazioni accusatorie nei confronti di Cirino Pomicino solo perché costretti dalle minacce dei magistrati inquirenti.

Senonché, veniva rinviato a giudizio il solo dott. Lucianetti, in quanto, nelle more, era deceduto il dottor D'Amelio: il procedimento n. 7239 del 1995 si concludeva con sentenza di assoluzione del dottor Lucianetti emessa dal Tribunale di Lecce, in data 31 marzo 1999 perché il fatto non sussiste, decisione confermata dalla corte di appello di Lecce con sentenza del 2 febbraio 2002.

Dall'esame del fascicolo del procedimento penale n. 753 del 1993 si evince

inoltre che i verbali delle dichiarazioni rese, innanzi all'autorità giudiziaria di Lecce dai tre testimoni citati sono stati acquisiti dal giudice per l'udienza preliminare di Foggia all'udienza del 1° ottobre 1995; sicché all'epoca della richiesta di rinvio a giudizio, datata 19 giugno 1995, la Procura di Foggia non aveva a disposizione alcuna ritrattazione operata dai tre testi e, quindi, non poteva sorgere alcuna necessità di risentirli. Quanto infine alla condotta tenuta dal giudice per l'udienza preliminare di Foggia in merito all'asserito rifiuto di sentire i predetti testi, risulta che all'udienza preliminare in data 8 giugno 2001 né l'imputato né il suo difensore hanno richiesto l'escusione di quei testi, limitandosi in quella sede, a produrre documenti ed a chiedere l'interrogatorio dell'imputato, regolarmente espletato nella medesima udienza camerale. Destituite di ogni fondamento possono altresì, considerarsi le critiche dirette contro la motivazione del decreto di rinvio a giudizio, a fronte delle quali è sufficiente rilevare che trattasi di provvedimento per cui non è prevista, per legge, alcuna motivazione. L'udienza in data 8 giugno 2001 si è infatti conclusa con l'emissione del decreto che dispone il giudizio: il processo è stato rinviato al 24 ottobre 2002.

Tanto premesso, apparendo gli elementi conoscitivi acquisiti del tutto esaustivi ed in grado di suffragare una valutazione liberatoria sotto il profilo disciplinare, non si ravvisano le condizioni ed i presupposti per far luogo a qualsivoglia iniziativa di competenza di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

SERENA. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere — premesso che:

sul numero di luglio-agosto 2001 del periodico *Giustizia Giusta*, di Roma a pagina 2 è apparso un articolo dal titolo: « Il guardasigilli Castelli: un ingegnere padano prestato alla giustizia ». Nel pezzo giornalistico si fanno alcune riflessioni alla luce dei risultati di taluni provvedimenti

giudiziari nei quali i verdetti dei giudici di primo grado vennero completamente ribaltati in secondo grado (a titolo di esempio si portano i casi dell'assoluzione di Andreotti, la condanna di Contrada, il caso Carnevale, eccetera);

l'articolo 358 del codice di procedura penale impone al pubblico ministero di svolgere indagini « anche a favore dell'indagato », ciò per far sì che il pubblico ministero non possa diventare una « parte processuale » —

se non ritenga il Ministro che tale articolo possa essere stato violato o quanto meno trascurato, configurandosi in tal modo il reato di cui all'articolo 328 del codice penale — omissione di atti di ufficio;

se non ritenga di dover disporre ispezioni presso la procura di Palermo, senza peraltro tralasciare altre procure, al fine di verificare l'ipotesi di violazione dell'articolo 358 ccp, come ipotizzata nell'articolo in oggetto. (4-01233)

RISPOSTA. — Si rappresenta che le doglianze espresse con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto e, in particolare, la circostanza lamentata del ribaltamento in secondo grado dei verdetti dei giudici di primo grado, che sarebbe sintomatica, secondo l'interrogante, dell'illecito agire dei pubblici ministeri investiti delle relative indagini, in quanto dimostrerebbe che essi tendono ad omettere di svolgere indagini anche a favore dell'indagato, secondo quanto loro imposto dall'articolo 358 di codice di procedura penale con conseguente, possibile integrazione, da parte loro, del reato di « omissione di atti di ufficio », appaiono volte a censurare, in termini del tutto generici, il merito dell'attività giurisdizionale, senza evidenziare profili di abnormità ovvero di preordinata strumentalizzazione in vista del perseguimento di finalità contrarie a quelle di giustizia e, pertanto, non risultano suscettibili di approfondimento in sede disciplinare.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è in progetto la revisione e razionalizzazione delle funzioni e compiti degli Uffici periferici della amministrazione delle dogane e II. II.;

la città di Gela è sede di una delle tre raffinerie della Sicilia, la quale dà all'erario dello Stato un gettito di imposte superiore a duecento milioni di euro all'anno;

la Dogana principale di Gela è l'unico Ufficio della provincia di Caltanissetta, a cui è limitrofa la provincia di Enna sprovvista di Ufficio doganale, sicché sarebbe oltremodo opportuno sotto il profilo della economicità accorpate tale territorio a quello ricadente nella giurisdizione della Dogana principale di Gela;

Gela è la quinta città della Sicilia per popolazione da anni mortificata da scelte statali improvide ed inique rispetto alle esigenze della popolazione —:

se il signor Ministro intenda, all'insegna dei principi e delle finalità a cui è ispirato il richiamato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, far divenire la Dogana principale di Gela Ufficio unico, dotandolo del personale e degli strumenti necessari per svolgere tale significativo compito.

(4-02474)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede di sapere se vi è l'intenzione di far divenire la dogana principale di Gela Ufficio unico, dotandolo del personale e degli strumenti necessari per svolgere tale compito.*

Al riguardo, si rappresenta che gli uffici integrati delle dogane sono determinati, così come previsto dall'articolo 7, comma 2, del regolamento di Amministrazione, tenendo conto della domanda effettiva e potenziale, sulla base di parametri quali il numero e la tipologia degli utenti, il tessuto socio-economico e le esigenze di diffusione dei servizi agli utenti, in relazione anche alla

maggiore o minore facilità di comunicazione nelle diverse aree territoriali.

In tale ottica, il primo passo è stato fatto agli inizi del 2002 con l'attivazione di due uffici pilota; numero incrementatosi con inserimenti progressivi di altre dogane fino a mettere a regime tutti gli uffici entro la fine del corrente anno.

Questa ristrutturazione, pur prevedendo di norma l'istituzione degli uffici unici delle dogane a livello provinciale, consente una deroga nel caso in cui nella provincia non sia ubicata alcuna struttura doganale, né sarebbe utile l'istituzione, in quanto la relativa attività istituzionale risulta scarsa o pressoché nulla, come nell'ipotesi di Agrigento e Caltanissetta.

In applicazione dei predetti parametri, a Porto Empedocle, a far data dal 22 ottobre 2002, è stato istituito ed attivato l'ufficio unico delle dogane con competenza territoriale sulle province di Agrigento e Caltanissetta e, nel relativo ambito, è stata istituita la sezione operativa territoriale di Gela (determinazione del direttore dell'agenzia delle dogane del 10 ottobre 2002).

La scelta di Porto Empedocle è stata determinata, da un punto di vista geografico, dalla sua posizione baricentrica rispetto al territorio di competenza (provincia di Agrigento e Caltanissetta), a differenza della città di Gela che risulta essere molto decentrata per il bacino di utenza.

Riguardo poi all'aspetto operativo della sede di Gela va rilevato che esso è riferibile ad una attività mono-utente, da ricondurre essenzialmente a quella della raffineria Agip Petroli, e che detta località è sprovvista di porto commerciale e di aree portuali recintate che possano permettere agevolmente il controllo dello sbarco e dell'imbarco delle merci.

Sulla scelta effettuata ha anche contribuito la struttura dell'ufficio di Porto Empedocle, già predisposta ed idonea ad ospitare l'istituendo « ufficio unico delle dogane ».

Nonostante ciò, i compiti della sezione di Gela sono gli stessi di quelli assegnati al nuovo ufficio unico di Porto Empedocle e, quindi, abbracciano ambiti non solo doganali, ma anche del settore delle accise, comportando, pertanto, un notevole van-

taggio per l'utenza locale che, recandosi presso un solo ufficio, tratta problematiche connesse ad entrambi i tributi.

La nuova organizzazione, inoltre, ha consentito agli uffici di Gela di spogliarsi di tutte quelle attività, quali la gestione delle risorse umane e finanziarie, del contenzioso eccetera che venendo attribuite all'ufficio unico di porto Empedocle permettono al nuovo ufficio di Gela di dedicarsi più proficuamente all'attività operativa.

Altro aspetto non trascurabile è quello delle competenze autorizzative, in passato curate dalla circoscrizione doganale di Palermo, da cui dipendeva la dogana di Gela; tali compiti sono stati assorbiti dal nuovo ufficio unico, con ulteriore vantaggio degli operatori economici, i quali non devono più

recarsi a Palermo, ma possono ottenere le necessarie autorizzazioni presso il nuovo ufficio unico.

Infine, per quanto concerne la problematica geografica delle province di Caltanissetta e di Enna rappresentata dall'interrogante si fa presente che nella nuova organizzazione degli uffici unici della Sicilia è preferibile far dipendere Enna da Catania, considerata la facilità di comunicazione tra le due città e considerato che, per il settore delle accise, Enna già gravita nell'ambito degli uffici di Catania.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Manlio Contento.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

